



INTESA SANPAOLO
PROTEZIONE



Condizioni di
Assicurazione
**RC Amministratori, Sindaci
e Dirigenti**

Mod. CA 186371 - 072025

Dedicato ai correntisti di Intesa Sanpaolo

Società del Gruppo



INTESA SANPAOLO
ASSICURAZIONI

RC Amministratori, Sindaci e Dirigenti






Caro Cliente,

RC Amministratori, Sindaci e Dirigenti è la polizza assicurativa che permette di tutelare la sua azienda nonché gli amministratori, i sindaci e i dirigenti e, più in generale, tutte le persone che svolgono funzioni manageriali nell'azienda, dal rischio di eventuali richieste di risarcimento danni derivanti dalla commissione di un atto illecito, reale o presunto, anche in caso di colpa grave, nell'esercizio delle loro mansioni.

Le Condizioni di Assicurazione comprendono le seguenti sezioni:

- **SEZIONE I** (Art. 1 – 10) – Norme relative all'acquisto del contratto
- **SEZIONE II** (Art. 11 – 14) – Norme relative alle coperture assicurative
- **SEZIONE III** (Art. 15) – Norme relative alla gestione dei sinistri

Per facilitare la consultazione e la lettura delle Condizioni di Assicurazione abbiamo arricchito il documento con:

- **box di consultazione** che forniscono informazioni e approfondimenti su alcuni aspetti del contratto; sono degli spazi facilmente individuabili perché contrassegnati con margine arancione e con il simbolo della lente di ingrandimento. I contenuti inseriti nei box hanno solo una valenza esemplificativa di tematiche che potrebbero essere di difficile comprensione. 
- **note inserite a margine** del testo, segnalate con un elemento grafico arancione, che forniscono brevi spiegazioni di parole, sigle e concetti di uso poco comune. 
- **punti di attenzione**, segnalati con un elemento grafico, vogliono ricordare al cliente di verificare che le coperture di suo interesse non siano soggette a esclusioni, limiti, franchigie e scoperti. 
- **elemento grafico di colore grigio**, identifica le clausole vessatorie che è necessario conoscere prima della sottoscrizione del contratto e che richiederanno una specifica approvazione in sede di acquisto della polizza. 
- **elemento grafico di colore arancione**, identifica le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazioni delle garanzie od oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato su cui è importante porre l'attenzione prima della sottoscrizione del contratto. 

Il set informativo di RC amministratori, Sindaci e Dirigenti è disponibile sul sito internet della Compagnia www.intesasanpaoloprotezione.com e le sarà comunque consegnato al momento dell'acquisto della polizza.

Grazie per l'interesse dimostrato.

Indice

SEZIONE I

NORME RELATIVE ALL'ACQUISTO DEL CONTRATTO

Art. 1.	CHE TIPO DI ASSICURAZIONE È LA POLIZZA RC AMMINISTRATORI, SINDACI E DIRIGENTI	Pag. 1 di 29
Art. 2.	QUANDO COMINCIA E QUANDO FINISCE LA COPERTURA	Pag. 2 di 29
Art. 2.1	Quando comincia e quando finisce la copertura	Pag. 2 di 29
Art. 2.2	Quanto dura la polizza	Pag. 2 di 29
Art. 2.3	Formula Claims Made	Pag. 2 di 29
Art. 2.4	Estensione del periodo per la denuncia dei sinistri	Pag. 3 di 29
Art. 3.	QUANDO E COME È POSSIBILE PAGARE	Pag. 4 di 29
Art. 4.	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E DICHIARAZIONI INESATTE O RETICENTI	Pag. 4 di 29
Art. 4.1	Risoluzione del contratto	Pag. 4 di 29
Art. 4.2	Dichiarazioni inesatte o reticenti	Pag. 4 di 29
Art. 5.	CHE COSA SUCCEDDE SE NON SI È PIÙ CORRENTISTI DI INTESA SANPAOLO	Pag. 4 di 29
Art. 6.	QUAL È IL FORO COMPETENTE E QUALI SONO I SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE RELATIVE ALLA POLIZZA	Pag. 4 di 29
Art. 7.	VARIAZIONI DEL RISCHIO	Pag. 5 di 29
Art. 8.	AREA CLIENTI	Pag. 6 di 29
Art. 9.	RINVIO ALLE NORME DI LEGGE ED ESCLUSIONE OFAC	Pag. 6 di 29
Art. 10.	ALTRE NORME IN GENERALE	Pag. 6 di 29
Art. 10.1	Aggravamento del rischio	Pag. 6 di 29
Art. 10.2	Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza	Pag. 6 di 29
Art. 10.3	Verifica della soddisfazione del cliente	Pag. 7 di 29
Art. 10.4	Natura divisibile della polizza	Pag. 7 di 29
Art. 10.5	Altre assicurazioni e indennizzo	Pag. 7 di 29
Art. 10.6	Divieto di cessione del contratto	Pag. 7 di 29
Art. 10.7	Dritti dei terzi	Pag. 7 di 29
Art. 10.8	Rubriche, titoli, altri riferimenti	Pag. 8 di 29

SEZIONE II

NORME RELATIVE ALLE COPERTURE ASSICURATIVE

Art. 11	CHE COSA È ASSICURATO	Pag. 9 di 29
Art. 11.1	Garanzia Responsabilità del Manager	Pag. 9 di 29
11.1.1	Responsabilità del Manager	Pag. 9 di 29
11.1.2	Rimborso alla società	Pag. 9 di 29
11.1.3	Costi di difesa della persona fisica per inquinamento	Pag. 10 di 29
11.1.4	Ripristino del massimale	Pag. 10 di 29
Art. 11.2	Garanzia Responsabilità della Società	Pag. 10 di 29
11.2.1	Responsabilità della Società	Pag. 10 di 29
11.2.2	Costi di difesa della società relativi ad una situazione di inquinamento	Pag. 10 di 29
11.2.3	Inadempimento contrattuale	Pag. 10 di 29
11.2.4	Responsabilità verso terzi dovuta all'infedeltà o alla frode di un dipendente	Pag. 10 di 29
11.2.5	Furto di identità	Pag. 10 di 29
11.2.6	Evento di crisi	Pag. 10 di 29
Art. 11.3	Garanzia Responsabilità derivante dai Rapporti di Lavoro	Pag. 11 di 29
11.3.1	Responsabilità derivante dai Rapporti di Lavoro	Pag. 11 di 29
11.3.2	Rinuncia alla franchigia	Pag. 11 di 29

Art. 11.4	Estensioni di garanzia	Pag. 11 di 29
11.4.1	Istruttorie e inchieste preliminari	Pag. 11 di 29
11.4.2	Corporate Manslaughter	Pag. 11 di 29
11.4.3	Costi di difesa per lesioni fisiche e danni ai beni	Pag. 12 di 29
11.4.4	Altre assicurazioni – polizza spese legali	Pag. 12 di 29
11.4.5	Costi di emergenza	Pag. 12 di 29
11.4.6	Estensione del periodo di denuncia sinistri per Manager non più operativi	Pag. 12 di 29
11.4.7	Assistenza relativa all'extradizione, costi per la consulenza fiscale e spese per le pubbliche relazioni	Pag. 12 di 29
11.4.8	Costi per procedimenti relativi al patrimonio o alla libertà personale	Pag. 12 di 29
11.4.9	Spese per pubbliche relazioni	Pag. 12 di 29
11.4.10	Presenza in udienza	Pag. 12 di 29
11.4.11	Accesso a consulenza legale gratuita	Pag. 13 di 29
11.4.12	Nuova controllata	Pag. 13 di 29
11.4.13	Mitigazione delle circostanze / delle richieste di risarcimento	Pag. 13 di 29
11.4.14	Responsabilità personale in materia di imposte societarie	Pag. 13 di 29
11.4.15	Contributi assistenziali e obbligatori	Pag. 14 di 29
11.4.16	Estensione spese per cauzioni civili e penali	Pag. 14 di 29
Art. 12.	CHE COSA NON È ASSICURATO	Pag. 14 di 29
Art. 12.1	Soggetti non assicurabili	Pag. 14 di 29
Art. 12.2	Esclusioni comuni a tutte le garanzie	Pag. 14 di 29
Art. 12.3	Esclusioni applicabili alle garanzie Responsabilità del Manager	Pag. 15 di 29
Art. 12.4	Esclusioni applicabili alle garanzie Responsabilità del Manager e Responsabilità della Società	Pag. 16 di 29
Art. 12.5	Esclusioni applicabili alle garanzie Responsabilità della Società e Responsabilità derivante dai Rapporti di Lavoro	Pag. 16 di 29
Art. 12.6	Esclusione applicabile alle Società iscritte da meno di 12 mesi alla camera di commercio	Pag. 17 di 29
Art. 13.	QUALI SONO I LIMITI DELLA COPERTURA	Pag. 17 di 29
Art. 13.1	Massimali e franchigie	Pag. 17 di 29
13.1.1	Massimale	Pag. 17 di 29
13.1.2	Franchigia	Pag. 17 di 29
13.1.3	Rinuncia alla franchigia	Pag. 17 di 29
13.1.4	Limitazione di garanzia per le Società ad alto rischio	Pag. 17 di 29
Art. 13.2	Limitazioni garanzia Responsabilità del manager	Pag. 18 di 29
13.2.1	Rimborso alla società	Pag. 18 di 29
13.2.2	Costi di difesa della persona fisica per inquinamento	Pag. 18 di 29
Art. 13.3	Limitazioni garanzia Responsabilità della società	Pag. 18 di 29
13.3.1	Responsabilità della società	Pag. 18 di 29
13.3.2	Costi di difesa della società relativi ad una situazione di inquinamento	Pag. 18 di 29
13.3.3	Inadempimento contrattuale	Pag. 18 di 29
13.3.4	Responsabilità verso terzi dovuta all'infedeltà o alla frode di un dipendente	Pag. 18 di 29
13.3.5	Furto di identità	Pag. 18 di 29
13.3.6	Evento di crisi – spese relative alle pubbliche relazioni	Pag. 18 di 29
Art. 13.4	Limitazioni garanzia Responsabilità derivante dai rapporti di lavoro	Pag. 18 di 29
13.3.1	Responsabilità derivante dai rapporti di lavoro	Pag. 18 di 29
Art. 13.5	Limitazioni relative alle Estensioni di copertura	Pag. 18 di 29
13.5.1	Corporate Manslaughter - decesso di cui sia responsabile la società	Pag. 19 di 29
13.5.2	Costi di difesa per lesioni fisiche e danni ai beni	Pag. 19 di 29
13.5.3	Costi di emergenza	Pag. 19 di 29
13.5.4	Assistenza relativa all'extradizione, costi per la consulenza fiscale e spese per le pubbliche relazioni	Pag. 19 di 29
13.5.5	Spese per pubbliche relazioni	Pag. 19 di 29
13.5.6	Presenza in udienza	Pag. 19 di 29
13.5.7	Mitigazione delle circostanze / delle richieste di risarcimento	Pag. 19 di 29
13.5.8	Responsabilità personale in materia di imposte societarie	Pag. 19 di 29
13.5.9	Contributi assistenziali e obbligatori	Pag. 19 di 29
13.5.10	Estensione spese per cauzioni civili e penali	Pag. 19 di 29
13.5.11	Accesso a consulenza legale gratuita	Pag. 20 di 29
Art. 14.	DOVE VALGONO LE COPERTURE	Pag. 20 di 29

SEZIONE III

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI SINISTRI

Art. 15. DENUNCIA DEL SINISTRO E MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL DANNO	Pag. 21 di 29
Art. 15.1 Denuncia di richieste di risarcimento e circostanze - Clausola Claims Made	Pag. 21 di 29
Art. 15.2 Obblighi in caso di sinistro	Pag. 21 di 29
Art. 15.3 Richieste di risarcimento e circostanze collegate	Pag. 22 di 29
Art. 15.4 Difesa e liquidazione	Pag. 22 di 29
Art. 15.5 Pagamento di costi	Pag. 22 di 29
Art. 15.6 Surroga	Pag. 22 di 29

GLOSSARIO

Pag. 23 di 29

Informative sul trattamento dei dati personali

Pag. 1 di 5

ALLEGATO 1: Tabelle riassuntive dei massimali, limiti di risarcimento, franchigie

Pag. 1 di 5

sezione I

NORME RELATIVE AL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

articolo 1. Che tipo di assicurazione è

da sapere: la sottoscrizione della polizza RC Amministratori, Sindaci e Dirigenti è libera e non necessaria per ottenere prodotti e servizi bancari (come ad esempio linee di credito, factoring o leasing)

RC Amministratori, Sindaci e Dirigenti è la polizza di Intesa Sanpaolo Protezione che fornisce una copertura dedicata alle persone giuridiche che vogliono assicurare se stesse e i propri esponenti aziendali (amministratori, sindaci e dirigenti) contro/per eventuali richieste di risarcimento danni derivanti dalla commissione di un atto illecito, reale o presunto, anche in caso di colpa grave, nell'esercizio delle loro mansioni da parte di amministratori, sindaci o dirigenti e tutte le persone che svolgono funzioni manageriali nell'amministrazione dell'impresa.

È un prodotto dedicato a Società di capitali, Società Cooperative, Società Consortili a.r.l. o Associazioni, Fondazioni, Onlus, purché abbiano personalità giuridica, non siano quotate o non siano partecipate da capitale pubblico, con fatturato (incluse le controllate) fino a 50.000.000 euro e che siano correntisti di Intesa Sanpaolo (di seguito Banca).

Se il Contraente è un'impresa capogruppo di un gruppo societario avente sede legale in Italia, sottoscrivendo la polizza, sono automaticamente comprese in copertura tutte le controllate purché aventi sede legale o operativa in Italia e relativi esponenti aziendali.

La polizza RC Amministratori, Sindaci e Dirigenti assicura il Contraente e i suoi esponenti aziendali con due garanzie sempre presenti: Responsabilità del Manager e Responsabilità della Società. Inoltre, è possibile acquistare la garanzia opzionale Responsabilità derivante da Rapporti di Lavoro.

La garanzia Responsabilità del Manager comprende:

- Responsabilità del Manager
- Rimborso alla società
- Ripristino del massimale

La garanzia Responsabilità della Società comprende:

- Responsabilità della società
- Costi di difesa della società relativi ad una situazione di inquinamento
- Inadempimento contrattuale
- Responsabilità verso terzi dovuta all'infedeltà o alla frode di un dipendente
- Furto di identità
- Evento di crisi

La garanzia opzionale Responsabilità derivante da Rapporti di Lavoro comprende:

- Responsabilità derivante da rapporti di lavoro
- Rinuncia alla franchigia

Sono considerati **settori ad alto rischio:**

- Settore Petrolifero
- Settore Automobilistico e collegati

Le aziende cui l'attività è considerata ad alto rischio possono sottoscrivere la polizza con i seguenti limiti:

- il massimale della garanzia Responsabilità del Manager, calcolato secondo le soglie di fatturato descritte nell'Allegato 1, non potrà superare l'importo di 2.000.000 euro indipendentemente dal fatturato
- i massimali delle garanzie Responsabilità della Società e Responsabilità derivante da Rapporti di Lavoro (se acquistata) sono invece calcolati secondo le soglie di fatturato di cui all'Allegato 1.

Inoltre, in caso di richieste di risarcimento derivanti da procedure concorsuali a carico della società quali ad esempio liquidazione giudiziale (fallimento), oppure in caso di procedura di insolvenza, il massimale annuo aggregato dedicato alle garanzie Responsabilità del Manager, è pari al 10% di quello indicato nel modulo di polizza e la copertura ai sensi della garanzia Responsabilità della Società e Responsabilità derivante da Rapporti di Lavoro è esclusa.

Se il Contraente è un'impresa iscritta da meno di 12 mesi alla Camera di Commercio, per la garanzia Responsabilità del Manager è possibile scegliere un massimale fino a 1.000.000 euro, indipendentemente dal fatturato. I massimali delle garanzie Responsabilità della Società e Responsabilità derivante da Rapporti di Lavoro sono invece calcolati secondo le soglie di fatturato di cui all'Allegato 1. In caso di sinistro per richieste di risarcimento derivanti da procedure concorsuali a carico della società quali ad esempio fallimento, concordato preventivo ecc. oppure in caso di procedura di insolvenza, non verrà prestata copertura.

Facciamo chiarezza

La polizza non può essere sottoscritta da:

- Ospedali, Case di Cura, Residenze per anziani
- Società sportive professionali
- Industria delle scommesse
- Intrattenimento per adulti
- Industria del tabacco
- Società di Revisione
- Tour Operator
- Società di recruitment o di lavoro temporaneo
- Istituzioni finanziarie (Banche, Assicurazioni, Riassicurazioni, Fondi, Private Equity, Brokers, Trusts Venture capital, factoring, Leasing e similari)
- Brokers o Agenzie/Agenti d'assicurazione
- Enti pubblici

articolo 2. Quando comincia e quando finisce la copertura

2.1. Quando comincia e quando finisce la copertura

La copertura comincia alle ore 24 della data indicata nel modulo di polizza a condizione che il premio sia stato pagato.

2.2. Quanto dura la polizza

La polizza dura 1 anno. Se il Contraente o la Compagnia non disdice la polizza, la stessa viene prorogata per un ulteriore anno, e così successivamente, alle medesime condizioni. Il Contraente può disdire la polizza mediante raccomandata A/R da inviare alla Compagnia, tramite posta elettronica certificata all'indirizzo comunicazioni@pec.intesasanpaoloprotezione.com, sottoscrivendo l'apposito modulo presso la filiale in cui ha acquistato la polizza o dove nel frattempo ha trasferito il conto corrente, entro 30 giorni prima della scadenza di polizza.

Se il Contraente, prima di 45 giorni dalla scadenza, comunica:

- una variazione del fatturato complessivo dell'anno fiscale precedente alla decorrenza del rinnovo superiore al 15% rispetto al fatturato dichiarato al momento della sottoscrizione e relativo al primo anno di copertura con la Compagnia oppure
- circostanze che possano modificare le risposte al questionario tecnico compilato al momento della sottoscrizione e relativo al primo anno di copertura con la Compagnia.

La polizza non si rinnova automaticamente e il Contraente, se ne ricorrono i requisiti di assicurabilità, riceve l'Appendice di rinnovo alle nuove condizioni entro 45 giorni dalla scadenza.

Se il Contraente comunica entro 45 giorni prima della scadenza un sinistro o circostanze denunciate nel periodo assicurativo in corso, la Compagnia invia comunicazione di disdetta e la polizza non viene rinnovata.

Nel caso in cui, le variazioni di cui sopra vengano comunicate tra il 45° giorno e la scadenza, la polizza si rinnova alle medesime condizioni per un ulteriore anno e la Compagnia terrà conto delle variazioni intervenute nell'annualità successiva.

2.3. Formula Claims Made

Tutte le garanzie di questa polizza sono prestate secondo il cosiddetto regime Claims Made, ossia solo per richieste di risarcimento rivolte per la prima volta all'Assicurato durante il periodo di assicurazione o durante l'estensione del periodo per la denuncia dei

da sapere: il periodo immediatamente successivo alla scadenza del periodo di polizza durante il quale può essere denunciata per iscritto alla Compagnia una richiesta di risarcimento rivolta all'Assicurato per la prima volta in questo periodo o nel periodo di assicurazione, con riferimento ad un atto, errore o omissione che accade prima della scadenza del periodo di assicurazione

sinistri, a condizione che l'Assicurato denunci l'accaduto alla Compagnia nel periodo di assicurazione o durante l'estensione del periodo per la denuncia dei sinistri o al più tardi entro il novantesimo giorno da quando la richiesta di risarcimento è stata avanzata per la prima volta nei confronti dell'Assicurato con riferimento ad un atto, errore od omissione che sia stato commesso prima della scadenza del periodo di assicurazione.

2.4. Estensione del periodo per la denuncia dei sinistri

Il Contraente ha diritto a un'estensione del periodo di denuncia sinistri di 90 giorni, applicabile in via automatica in caso di mancato rinnovo, a condizione che non siano stati denunciati sinistri e che il Contraente non abbia già sottoscritto un'altra polizza a copertura degli stessi rischi.

In alternativa, entro 30 giorni dopo la scadenza della polizza il Contraente può richiedere il prolungamento del periodo per la denuncia dei sinistri.

A fronte del pagamento del premio determinato come riportato nella tabella sottostante, il Contraente può scegliere per quali garanzie e per quanto tempo prolungare il periodo per la denuncia dei sinistri:

ESTENSIONE DEL PERIODO PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI	Premio addizionale (espresso in % sull'intero premio annuo)					
	1 anno	2 anni	3 anni	4 anni	5 anni	6 anni
Garanzia Responsabilità del Manager	25%	50%	75%	100%	125%	150%
Garanzia Responsabilità della Società	1 anno			2 anni		
	60%			100%		
Garanzia Responsabilità derivante da Rapporti di Lavoro	1 anno			2 anni		
	60%			100%		

Una volta attivata l'estensione richiesta, non è possibile recedere dalla stessa.

In caso di operazioni quali:

- a) il Contraente viene acquisito da o si fonde in o si fonde con (in modo da non essere più la controllante) con qualsiasi altra persona o ente o vende l'azienda o parte sostanziale della sua azienda a qualsiasi altra persona o ente, o gruppo di persone e/o enti che agiscono in concerto
- b) qualsiasi persona o ente che, agendo da sola o in concerto con una o più persone o entità, acquisisce il diritto di esercitare più del 50% dei diritti di voto nell'assemblea degli azionisti del Contraente o il controllo della nomina degli amministratori che sono in grado di esercitare la maggioranza dei diritti di voto alle riunioni del consiglio di amministrazione del Contraente
- c) una società che quota i suoi titoli in qualsiasi mercato
- d) l'insolvenza, la richiesta di ammissione o l'ammissione del Contraente a qualsiasi procedura di liquidazione e/o concorsuale

il Contraente perde i requisiti di assicurabilità e la polizza cessa alla data di perfezionamento dell'operazione. La copertura è prestata esclusivamente per le omissioni e gli atti commessi prima della data di efficacia della operazione.

Nel caso in cui:

- l'attività dell'Assicurato rientri in uno dei settori ad alto rischio oppure
- l'Assicurato sia un'impresa iscritta da meno di 12 mesi alla Camera di Commercio il Contraente può scegliere di acquistare il periodo di estensione per la denuncia dei sinistri solo se la Compagnia decide di non rinnovare la polizza, a condizione che il Contraente:
 - lo richieda per iscritto alla filiale di riferimento
 - ottenga la conferma da parte della Compagnia
 - paghi il premio addizionale previsto entro i 30 giorni successivi alla scadenza della polizza.

Riferimenti normativi: art. 1898, comma 5 del Codice Civile (aggravamenti del rischio tali che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto)

articolo 3. Quando e come è possibile pagare

Il premio è annuale ed è pagato con addebito su un conto corrente Intesa Sanpaolo o con i mezzi di pagamento resi disponibili tempo per tempo dalla Banca o dalla Compagnia. L'estratto conto della Banca rappresenta la ricevuta di pagamento del premio.

articolo 4. Risoluzione del contratto e dichiarazioni inesatte o reticenti

4.1. Risoluzione del contratto

La polizza si risolve in caso di mancato pagamento del premio da parte del Contraente, secondo quanto stabilito all'articolo 1901 del Codice Civile.

4.2 Dichiarazioni inesatte o reticenti

Se il Contraente non comunica o comunica in modo inesatto, circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio, può perdere totalmente o in parte il diritto alla copertura e la polizza stessa può cessare.

riferimenti normativi: artt.1892,
1893 e 1894 del Codice Civile

articolo 5. Che cosa succede se non si è più correntisti di Intesa Sanpaolo

La polizza può essere sottoscritta soltanto dal titolare di un conto corrente presso una filiale di Intesa Sanpaolo.

Nel caso di chiusura del conto corrente sul quale vengono addebitati i premi, se il Contraente non apre un nuovo conto presso una filiale di Intesa Sanpaolo, alla prima scadenza annua successiva la polizza non verrà rinnovata.

articolo 6. Qual è il foro competente e quali sono i sistemi alternativi di risoluzione delle controversie relative alla polizza

Il foro competente per le controversie sulla formazione o sul contenuto del contratto è l'Autorità Giudiziaria:

- del luogo della sede legale del Contraente
- di fronte alla quale gli Assicurati sono stati citati in giudizio dall'attore che intende far valere la loro responsabilità.

Tutte le controversie relative alla polizza devono essere prima sottoposte a un tentativo di mediazione, con l'assistenza necessaria di un avvocato da scegliere tra quelli elencati nell'apposito Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Il tentativo di mediazione è condizione per poter procedere con la causa civile. Se il tentativo di mediazione non ha successo, il foro competente esclusivo per le controversie sul contratto è l'Autorità Giudiziaria:

- del luogo della sede legale del Contraente
- di fronte alla quale gli Assicurati sono stati citati in giudizio dall'attore che intende far valere la loro responsabilità.

La richiesta di mediazione può essere effettuata tramite:



posta, inviando la comunicazione a Intesa Sanpaolo Protezione Ufficio Sinistri - Via San Francesco d'Assisi, 10 - 10122 Torino



posta elettronica certificata all'indirizzo organizzazione@pec.intesansanpaoloprotezione.com



fax al numero 011 093.10.62

In caso di controversia sull'interpretazione delle disposizioni di polizza (con esclusione delle controversie in materia di responsabilità degli Assicurati o di validità della polizza), le parti possono ricorrere ad un collegio di arbitri composto da tre persone, due delle quali nominate dalle parti (il Contraente e la Compagnia), uno per ciascuna ed il terzo d'accordo

tra i primi due o in difetto, nominato dal Presidente del Tribunale di Milano o da altro Tribunale concordato tra le parti, ove in tal caso dovrà riunirsi il Collegio. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e per metà le spese del terzo arbitro. Le decisioni del Collegio sono prese a maggioranza di voti, con dispensa di ogni formalità di legge, e sono obbligatorie per le parti, anche se uno dei tre componenti si rifiuta di firmare il relativo verbale.

articolo 7. Variazioni del rischio

Il premio della presente polizza è determinato sulla base del valore del fatturato indicato nel modulo di polizza.

All'atto della stipula della polizza tale valore deve corrispondere al fatturato conseguito dal Contraente nell'ultimo esercizio finanziario (comprese le eventuali società controllate italiane e/o estere) come riportato nel bilancio approvato.

Per ogni periodo di assicurazione successivo alla stipula della polizza, il Contraente non è tenuto a dichiarare il valore del fatturato conseguito nell'ultimo esercizio finanziario purché tale valore non abbia subito una variazione (in aumento o in diminuzione) superiore al 15% rispetto a quello indicato nel modulo di polizza.

Se l'Assicurato omette di comunicare la variazione di fatturato, in caso di sinistro nell'annualità successiva la Compagnia risarcisce il danno in maniera proporzionale ossia in rapporto fra il valore del fatturato indicato nel modulo di polizza maggiorato del 15% e il valore del fatturato accertato.

Il Contraente è tenuto a comunicare tempestivamente alla filiale di riferimento:

- un sinistro o circostanze avvenute nel periodo assicurativo in corso
- circostanze che possano modificare le risposte al questionario tecnico compilato al momento della sottoscrizione e relativo al primo anno di copertura con la Compagnia
- una variazione del fatturato complessivo dell'anno fiscale precedente alla decorrenza del rinnovo superiore al 15% rispetto al fatturato dichiarato al momento della sottoscrizione e relativo al primo anno di copertura con la Compagnia
- la volontà di acquistare o eliminare la garanzia opzionale Responsabilità derivante da Rapporti di Lavoro

In caso di tali variazioni, la polizza non si rinnova tacitamente e il Contraente riceve una comunicazione con cui la Compagnia accetta la variazione o comunica l'impossibilità del rinnovo qualora il Contraente non sia più assicurabile.

In caso di accettazione, il Contraente deve recarsi in filiale per sottoscrivere la proposta di rinnovo dopo aver ricevuto la comunicazione di convocazione da parte della Compagnia ed entro la data di scadenza della polizza originaria.

Se il Contraente comunica una variazione entro 45 giorni prima della scadenza, la stessa ha effetto a partire dalla scadenza stessa. La conseguente modifica delle condizioni contrattuali deve risultare da un'apposita Appendice di rinnovo, sottoscritta dalla Compagnia e dal Contraente presso la filiale di riferimento e forma parte integrante del contratto originario.

Se il Contraente comunica la variazione tra il 45° giorno e la scadenza, la polizza si rinnova alle medesime condizioni per un ulteriore anno e la Compagnia terrà conto delle variazioni intervenute nell'annualità successiva, salvo l'esercizio del diritto di recesso di cui all'art. 4.1.

In caso di variazione del fatturato, nell'eventualità di un sinistro nell'annualità successiva, la Compagnia risarcisce il danno in maniera proporzionale ossia in rapporto fra il valore del fatturato indicato nel modulo di polizza maggiorato del 15% e il valore del fatturato dichiarato.

La Compagnia si riserva di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e la relativa documentazione necessaria.

La Compagnia si riserva la facoltà di modificare in corso d'anno le condizioni tariffarie che avrebbero effetto con il rinnovo della polizza. In questo caso comunica al Contraente, entro 45 giorni dalla scadenza annuale, tramite PEC o raccomandata A/R, il nuovo premio. La volontà del Contraente di accettare il nuovo premio è espressa versando il premio alla data di scadenza della polizza. In alternativa, entro 30 giorni dalla scadenza della polizza, il Contraente può comunicare il recesso dal contratto e le coperture cessano alla data di scadenza.

Da sapere: i sinistri e le circostanze possono essere denunciati anche alla Compagnia, nelle modalità previste all' articolo 15

articolo 8. Area Clienti

La Compagnia mette a disposizione del Contraente un'apposita area riservata (Area Clienti) sul sito internet www.intesasanpaoloprotezione.com

Nell'Area Clienti è possibile consultare le coperture assicurative in vigore, le Condizioni di Assicurazione del prodotto sottoscritto, lo stato dei pagamenti dei premi e le relative scadenze e ogni altra informazione utile a conoscere la propria posizione assicurativa. Inoltre, l'Area Clienti consente di gestire telematicamente il rapporto contrattuale con le funzionalità dispersive messe a disposizione tempo per tempo dalla Compagnia, secondo tempi e modalità previsti dalla normativa di riferimento. Il servizio è gratuito e vi si accede mediante autenticazione con i codici di accesso rilasciati direttamente dalla Compagnia su richiesta del Contraente.

I codici di accesso garantiscono al Contraente, durante l'utilizzo dell'Area Clienti, un adeguato livello di riservatezza e sicurezza. L'utilizzo dell'Area Clienti è disciplinato dalle condizioni di servizio, da accettare al primo accesso e ad ogni eventuale variazione.

articolo 9 Rinvio alle norme di legge ed esclusione OFAC

Valgono le norme della legge italiana per tutto quanto non disciplinato dalle Condizioni di Assicurazione.

Se, in virtù di qualsiasi legge o regolamento applicabile alla Compagnia, alla sua capogruppo o alla sua controllante al momento della decorrenza della presente Polizza o in qualsiasi momento successivo, dovesse risultare illecito fornire copertura all'Assicurato in conseguenza di un embargo o di altra sanzione/misura restrittiva applicabile, la Compagnia, la sua capogruppo o la sua controllante, non potrà fornire alcuna copertura né assumere alcun obbligo, né fornire alcuna difesa all'Assicurato o disporre alcun pagamento per i costi di difesa, né garantire alcuna forma di indennizzo per conto dell'Assicurato, nella misura in cui ciò costituisca, appunto, violazione della suddetta sanzione o embargo/misura restrittiva.

articolo 10. Altre norme in generale

10.1 Aggravamento del rischio

Il Contraente deve comunicare il prima possibile alla Compagnia i cambiamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dalla Compagnia al momento della sottoscrizione del contratto o dei successivi rinnovi, la stessa non avrebbe consentito alla sottoscrizione della polizza o avrebbe consentito per un premio più elevato.

La Compagnia può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto al Contraente entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto la comunicazione o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.

Il recesso della Compagnia ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che la stessa non avrebbe sottoscritto la polizza: ha effetto dopo 15 giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che la Compagnia avrebbe richiesto un premio maggiore.

Spettano alla Compagnia i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso. Entro 30 giorni da quando ha ricevuto la comunicazione delle coordinate bancarie (IBAN) per l'accredito del premio, la Compagnia restituisce l'importo pagato, al netto delle imposte, relativo al periodo compreso tra la data in cui è venuta a conoscenza dell'aggravamento del rischio di inassicurabilità e la data di scadenza annuale della polizza.

Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso sopra indicati, la Compagnia non risponde se l'aggravamento del rischio è tale che la stessa non avrebbe sottoscritto la polizza se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento della sottoscrizione del contratto.

10.2 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Soltanto il Contraente, l'Assicurato e la Compagnia possono esercitare azioni e diritti che derivano dalla polizza.

L'importo liquidato secondo quanto stabilito dal contratto di polizza può essere pagato soltanto ai titolari dell'interesse assicurato o al Contraente unicamente con il consenso dei titolari stessi, salvo il pagamento ai terzi nei casi previsti dall'art. 1917, comma 2 del Codice civile.

Riferimenti normativi: art. 1898
Codice Civile

La Compagnia, con il pagamento di qualsiasi sinistro, si surroga nei diritti e nelle azioni che il Contraente o l'Assicurato ha diritto di esercitare in conseguenza del sinistro pagato, fino a concorrenza dello stesso.

Il Contraente o l'Assicurato, ove richiesto, deve riconoscere o cedere alla Compagnia i relativi diritti e le azioni e in ogni caso dovrà fare quanto necessario per tutelare tali diritti.

Il Contraente inoltre deve compiere tutto ciò che è necessario all'accertamento e al pagamento dei danni da parte della Compagnia.

Il Contraente agisce per conto delle proprie controllate e di ogni singolo Assicurato per quanto riguarda l'invio della denuncia di una richiesta di risarcimento, il pagamento dei premi e l'eventuale rimborso di premi, la ricezione o l'accettazione di tutte le appendici emesse come parte di questa polizza, compresa la richiesta estensione del periodo per la denuncia dei sinistri.

10.3 Verifica della soddisfazione del cliente

La Compagnia può proporre al Contraente questionari o interviste per verificare la chiarezza e completezza delle informazioni ricevute e se i servizi previsti nel contratto siano stati forniti in modo corretto.

10.4 Natura divisibile della polizza

La polizza attribuisce a ciascun Assicurato diritti autonomi che possono essere esercitati singolarmente, senza la necessità di un'autorizzazione da parte di altri Assicurati o del Contraente.

Con riferimento alle esclusioni e ai contenuti del modulo di proposta o alle altre dichiarazioni rese in fase precontrattuale e in fase di rinnovo, si precisa che:

- nessuna dichiarazione resa o nessun atto, omissione o errore commessi da una persona assicurata o per suo conto, può essere imputato ad altra persona assicurata, al fine di stabilire se la stessa sia coperta dalla polizza
- le dichiarazioni rese in fase di sottoscrizione o di rinnovo da soggetti che rivestono il ruolo di Amministratore Delegato, Direttore Generale, Direttore Finanza o Capo dell'Ufficio Legale del Contraente o altri soggetti muniti di idonei poteri, hanno validità nei confronti di tutti gli enti e dei soggetti assicurati.

10.5 Altre assicurazioni e indennizzo

Questa polizza si applica sempre in eccedenza rispetto a qualsiasi altra assicurazione valida a disposizione dell'Assicurato, salvo quanto indicato nell'Estensione 11.4.4.

Per quanto riguarda gli enti esterni, l'assicurazione si applica in eccesso rispetto a:

- qualsiasi indennizzo fornito da un ente esterno;
- qualsiasi altra assicurazione eseguibile emessa a favore di un ente esterno a beneficio dei suoi amministratori, dirigenti o dipendenti.

Per ente esterno si intende ogni ente, anche no profit, diverso da:

- una controllata
- un ente che è stato costituito o ha sede negli Stati Uniti d'America
- una banca, una camera di compensazione, un istituto di credito, un organismo di investimento collettivo del risparmio, una società di investimento, una società di consulenza finanziaria o una società di gestione del risparmio, fondo di investimento o mutualistico, fondo di private equity o una società di venture capital, una società di intermediazione mobiliare, una compagnia di assicurazione o altra società simile
- una società i cui titoli siano quotati.

10.6 Divieto di cessione del contratto

Questa polizza e qualunque diritto da essa derivante non possono essere ceduti senza il preventivo consenso scritto di Intesa Sanpaolo Protezione.

10.7 Diritti dei terzi

Nulla in questa polizza intende conferire alcun diritto a terzi, diversi dagli enti assicurati e dalle persone assicurate.

10.8 Rubriche, titoli, altri riferimenti

Le definizioni nelle rubriche e nei titoli di questa polizza servono esclusivamente come riferimenti indicati per comodità e non si può fare riferimento ad essi per interpretare questo contratto.

Le parole e le espressioni al singolare comprendono il plurale e viceversa. Le parole non specificamente definite in questa polizza hanno il significato ad esse normalmente attribuito.

sezione II

NORME RELATIVE ALLE COPERTURE ASSICURATIVE

NON DIMENTICHI
di verificare le esclusioni,
i limiti, le franchigie
della copertura
(articoli 12 e 13)

articolo 11. Che cosa è assicurato

11.1 GARANZIA RESPONSABILITÀ DEL MANAGER

La garanzia è prestata entro il massimale aggregato annuo indicato nel modulo di polizza.

11.1.1 Responsabilità del Manager

La Compagnia si obbliga a tenere indenne ciascun Assicurato, nei limiti del massimale aggregato annuo indicato nel modulo di polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare in quanto civilmente responsabile, per il danno che a lui derivi da una richiesta di risarcimento connessa alla responsabilità del Manager.

Per Manager si intende:

A. Ogni persona fisica che è stata, è, o durante il periodo di polizza diventa:

1. Amministratore o dirigente di una società
2. Dipendente della società
3. Amministratore di fatto
4. Amministratore occulto (shadow director)
5. Amministratore di un ente esterno
6. Membro del Collegio Sindacale o di altro equivalente organo di controllo di una società
7. Membro dell'organismo di vigilanza
8. Direttore generale
9. Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari
10. Compliance Officer

ma solo nel caso in cui lo stesso Manager agisca in nome e per conto della società ed eserciti le funzioni di cui ai precedenti punti.

B. la nozione di Manager è estesa fino a comprendere:

1. il coniuge, il convivente *more uxorio*, la persona unita civilmente
2. il tutore, gli eredi, il rappresentante legale

del Manager indicato nei precedenti punti da 1 a 5 con riferimento agli atti, agli errori o alle omissioni di cui sia responsabile il Manager.

11.1.2 Rimborso alla società

La Compagnia paga la società di quanto la stessa riconosca al Manager al fine di tenerlo indenne dal danno derivante da una richiesta di risarcimento connessa alla responsabilità del Manager.

Riferimenti normativi: Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e successive modifiche

Riferimenti normativi: art. 2396 Codice Civile

Riferimenti normativi: L. 262/2005 e art. 154b bis - Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 Aggiornato al 30/11/2020

11.1.3 Costi di difesa della persona fisica per inquinamento

La Compagnia paga i costi di difesa che derivino all'Assicurato da una richiesta di risarcimento danni connessa ad una situazione di inquinamento ossia scarico, dispersione, rilascio, fuga effettiva, asserita o minacciata di un agente inquinante o qualsiasi ordine o richiesta di esame, controllo, bonifica, rimozione, contenimento, trattamento, decontaminazione o neutralizzazione di inquinanti, materiale nucleare o rifiuti nucleari.

11.1.4 Reintegro del massimale

Nel caso in cui il massimale aggregato annuo relativo alla garanzia Responsabilità del Manager sia stato esaurito da uno o più sinistri liquidati, la Compagnia reintegra del 10% il massimale indicato nel modulo di polizza, con un massimo di 500.000 euro, indennizzando ciascun amministratore membro del Consiglio di amministrazione del Contraente per ciascun danno che non sia indennizzato dalla società. Viene garantito un unico reintegro del massimale per un nuovo sinistro. La copertura si applica esclusivamente al danno che non sia una richiesta di risarcimento o una circostanza connessa a precedenti richieste di risarcimento o circostanze denunciate.

11.2 GARANZIA RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ

La garanzia è prestata entro il massimale aggregato annuo indicato nel modulo di polizza.

11.2.1 Responsabilità della Società

La Compagnia paga alla società il danno derivante da una richiesta di risarcimento connessa alla responsabilità della società.

11.2.2 Costi di difesa della società relativi ad una situazione di inquinamento

La Compagnia paga alla società i costi di difesa che derivino da una qualsiasi richiesta di risarcimento connessa ad una situazione di inquinamento.

11.2.3 Inadempimento contrattuale

La Compagnia paga alla società i costi di difesa che derivino da una richiesta di risarcimento connessa ad un'asserita violazione di un accordo esplicitamente stipulato da ciascuna società (in forma scritta), fatto salvo quanto previsto all'articolo 12.5, punto 5.

11.2.4 Responsabilità verso terzi dovuta all'infedeltà o alla frode di un dipendente

La Compagnia paga alla società i costi di difesa che derivino da una richiesta di risarcimento presentata da un ente terzo se:

- a) la richiesta di risarcimento è relativa a una perdita patrimoniale direttamente sofferta dall'ente stesso
- b) tale perdita patrimoniale deriva direttamente da un atto illecito o fraudolento commesso da un dipendente della società assicurata che agisca in concorso con un amministratore, un dirigente, un direttore, un amministratore fiduciario o dipendente di tale ente terzo, con l'intento di ottenere un vantaggio personale illecito per lo stesso dipendente o un'altra persona, a danno dell'ente terzo.

11.2.5 Furto di identità

La Compagnia paga i costi e le spese ragionevolmente sostenute per accertare che un soggetto diverso da un Assicurato abbia, in maniera fraudolenta, stipulato un accordo con un ente terzo fingendosi una delle società assicurate (furto di identità) nel caso in cui il soggetto frodato intenda comunque opporre la validità dell'accordo così concluso.

11.2.6 Evento di crisi

La Compagnia paga alla società onorari, costi e spese ragionevoli per consulenti in materia di pubbliche relazioni incaricati di limitare l'effetto negativo o potenzialmente negativo sulla reputazione di un ente assicurato in relazione ad un evento di crisi.

da sapere: le spese verranno confrontate con i valori medi delle tariffe di riferimento

da sapere: le spese verranno confrontate con i valori medi delle tariffe di riferimento

Per eventi di crisi si intende ciascuno dei seguenti eventi impreveduti che accadono durante il periodo di polizza ove, secondo l'opinione dell'amministratore delegato del Contraente, l'evento ha potenzialmente la capacità di avere un impatto significativo sui ricavi consolidati annuali della società o sulla reputazione della società, in mancanza di una appropriata gestione dello stesso:

- l'improvvisa e inaspettata morte o invalidità di un amministratore o di un dirigente
- la condanna penale di un qualsivoglia amministratore o dirigente
- la perdita di un cliente, di un contratto o di un credito fondamentale
- comportamenti violenti avvenuti sul luogo di lavoro
- il primo caso riscontrato di accesso non autorizzato nei sistemi informatici della società
- il ritiro o il boicottaggio di qualsiasi prodotto
- un disastro dovuto ad errore umano
- un'indagine penale o dovuta a una frode
- una qualsiasi richiesta di risarcimento.

L'Evento di crisi non comprende un evento che influisca sul settore cui appartiene la società in generale e non sulla società singolarmente considerata.

11.3 GARANZIA RESPONSABILITÀ DERIVANTE DAI RAPPORTI DI LAVORO (OPZIONALE)

La garanzia è prestata entro il massimale aggregato annuo indicato nel modulo di polizza.

11.3.1 Responsabilità derivante dai Rapporti di Lavoro

La Compagnia paga alla società il danno derivante da una richiesta di risarcimento connessa con la responsabilità derivante da rapporti di lavoro, compresa la richiesta di risarcimento per sofferenza psichica.

11.3.2 Rinuncia alla franchigia

Non è prevista l'applicazione di alcuna franchigia purché:

- a) la società abbia in essere una formale procedura scritta per la gestione delle lamentele dei lavoratori
- b) con riferimento alla lite che fonda la richiesta di risarcimento, la società abbia seguito le indicazioni della Compagnia sin dal momento in cui è stata attivata per la prima volta la formale procedura della società.

11.4 ESTENSIONI DI GARANZIA

Le estensioni di garanzia di seguito riportate sono applicabili a tutti i danni coperti da tutte le garanzie indicate nel modulo di polizza e per le quali sia stato pagato il relativo premio, salvo ove diversamente previsto.

11.4.1 Istruttorie e inchieste preliminari

La Compagnia paga gli onorari, i costi e le spese ragionevoli e necessarie di ciascun Assicurato direttamente sostenute dallo stesso per:

- a) l'inchiesta preliminare
- b) la preparazione di memoria scritta o resoconto ad un'Autorità Pubblica relativa all'inchiesta preliminare
- c) le attività di preparazione e partecipazione ad un'investigazione ad eccezione di quanto corrispondente alla remunerazione di qualsiasi persona assicurata, al costo corrispondente al tempo impiegato dalle stesse ovvero ai costi fissi o alle spese generali di un ente assicurato.

Gli importi pagati in base alla presente estensione di copertura erodono il massimale della garanzia Responsabilità del Manager.

11.4.2 Corporate Manslaughter

La Compagnia rimborsa alla persona assicurata i costi di difesa per Corporate Manslaughter, in particolare anche (laddove sia applicabile la giurisdizione inglese) ai sensi del Corporate Manslaughter and Homicide Act 2007.

Per Corporate Manslaughter si intende il procedimento penale nei confronti di una persona assicurata per omicidio colposo, in relazione all'attività della società.

La Compagnia indennizza, fino all'ammontare indicato nel modulo di polizza, gli onorari, i costi e le spese ragionevoli per consulenti di pubbliche relazioni, incaricati di prestare servizi di pubbliche relazioni, relativi ad una richiesta di risarcimento ovvero ad un'indagine penale per Corporate Manslaughter.

11.4.3 Costi di difesa per lesioni fisiche e danni ai beni

La Compagnia paga i costi di difesa di ciascun Assicurato per le richieste di risarcimento per lesioni fisiche o danni ai beni di terzi in relazione all'attività della Società.

11.4.4 Altre assicurazioni – polizza spese legali

Nel caso in cui un Assicurato, oltre a questa polizza, abbia un'assicurazione per le spese legali che preveda una garanzia sovrapponibile a quella della presente polizza, Intesa Sanpaolo Protezione paga quanto dovuto e richiederà successivamente la contribuzione dell'altra compagnia ai sensi dell'articolo 1910 del Codice Civile. L'Assicurato è tenuto a comunicare tempestivamente a Intesa Sanpaolo Protezione i dati della propria polizza Spese Legali.

11.4.5 Costi di emergenza

La Compagnia paga i costi di difesa riguardanti una richiesta di risarcimento relativamente ai quali non sia stato ragionevolmente possibile ottenere il suo preventivo consenso scritto.

11.4.6 Estensione del periodo di denuncia sinistri per Manager non più operativi

La Compagnia riconosce un'estensione del periodo di denuncia sinistri illimitato per qualsiasi Assicurato che vada in pensione, dia le dimissioni o cessi dalla carica per naturale scadenza del mandato prima o durante il periodo di validità della polizza, per motivi diversi da un'operazione e purché:

- a) le garanzie acquistate non siano rinnovate o sostituite con altra polizza oppure
- b) ove le garanzie siano state rinnovate o sostituite, la polizza di rinnovo o sostituzione non presti un periodo di osservazione per la denuncia di fatti pregressi di almeno 6 anni per lo stesso assicurato.

11.4.7 Assistenza relativa all'extradizione, costi per la consulenza fiscale e spese per le pubbliche relazioni

La Compagnia indennizza gli onorari, i costi e le spese ragionevoli sostenuti dall'Assicurato per ciascuna delle prestazioni rese dai seguenti soggetti:

1. legali riconosciuti o consulenti tributari incaricati dall'Assicurato e previamente approvati dalla Compagnia, direttamente collegati a procedure di estradizione iniziate contro tale Assicurato
2. consulenti di pubbliche relazioni che prestino il proprio servizio in casi di procedure di estradizione.

11.4.8 Costi per procedimenti relativi al patrimonio o alla libertà personale

La Compagnia paga gli onorari, i costi e le spese ragionevoli sostenute dall'Assicurato in relazione a qualsiasi procedimento relativo al patrimonio o alla libertà personale.

11.4.9 Spese per pubbliche relazioni

La Compagnia paga gli onorari, i costi e le spese per consulenti di pubbliche relazioni incaricati di prestare servizi relativi alle pubbliche relazioni in relazione a una richiesta di risarcimento, un'investigazione o una inchiesta preliminare ritenute indennizzabili, ove tali spese non siano già espressamente coperte da altre coperture di questa polizza.

11.4.10 Presenza in udienza

La Compagnia paga all'Assicurato gli indennizzi giornalieri per ciascun giorno in cui è necessaria la sua presenza in udienza per ogni richiesta di risarcimento assicurata.

per operazione si intende uno dei seguenti eventi:

1. il Contraente viene acquisito da o si fonde in o si fonde con (in modo da non essere più la controllante), o vende l'azienda o parte sostanziale della sua azienda a qualsiasi altra persona o ente, o gruppo di persone e/o enti che agiscono in concerto;
2. qualsiasi persona o ente che, agendo da sola o in concerto con una o più persone o entità, acquisisce il diritto di esercitare più del 50% dei diritti di voto nell'assemblea degli azionisti del Contraente o il controllo della nomina degli amministratori che sono in grado di esercitare la maggioranza dei diritti di voto alle riunioni del consiglio di amministrazione del Contraente;
3. una società che quota i suoi titoli in qualsiasi mercato.
4. l'insolvenza, la richiesta di ammissione o l'ammissione del Contraente a qualsiasi procedura di liquidazione e/o concorsuale

11.4.11 Accesso a consulenza legale gratuita

La Compagnia, durante il periodo di validità della polizza, presta gratuitamente assistenza ad ogni Manager o società, con il proprio il team di assistenza legale, con esclusivo riferimento alla normativa italiana, nelle seguenti materie:

- diritto del lavoro
- diritto della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro
- diritto commerciale

La garanzia è operante per richieste di risarcimento relative alla garanzia Responsabilità della Società e Responsabilità derivante dai Rapporti di Lavoro, se acquistata.

11.4.12 Nuova controllata

Se il Contraente, durante il periodo di validità della polizza:

- a. ottiene il controllo di un ente ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile, sia direttamente sia indirettamente, attraverso una o più delle controllate oppure
- b. crea un nuovo ente

la nozione di controllata si estende automaticamente a tale ente, salvo che lo stesso al momento dell'acquisizione del controllo, della partecipazione o della costituzione:

- sia costituito o abbia sede legale al di fuori dello Stato Italiano
- abbia tutti o parte dei suoi titoli quotati in Borsa o in un mercato
- sia controllato da un ente di cui il Contraente non abbia, direttamente o indirettamente, il controllo.

11.4.13 Mitigazione delle circostanze / delle richieste di risarcimento

La Compagnia paga, entro i massimali indicati nel modulo di polizza, i costi di mitigazione, i costi per l'instaurazione di procedimenti legali e i costi di difesa sostenuti dall'Assicurato - con il previo consenso scritto della Compagnia - per minimizzare il rischio connesso ad una richiesta di risarcimento nei confronti di un soggetto assicurato, a condizione che:

1. sia stata data notizia delle circostanze rilevanti alla Compagnia in conformità con l'art. 15.1
2. le circostanze notificate in conformità con il punto precedente possano dare origine ad una richiesta di risarcimento per responsabilità civile del soggetto assicurato da parte del potenziale reclamante
3. i costi di mitigazione siano sostenuti dal soggetto assicurato in misura ragionevole e secondo necessità e siano corrisposti direttamente o indirettamente a ciascun potenziale reclamante con lo scopo di evitare una o più richieste di risarcimento in relazione ad uno specifico atto illecito
4. i costi di difesa siano sostenuti dal soggetto assicurato in misura ragionevole e secondo necessità al fine di negoziare e facilitare il pagamento dei costi di mitigazione
5. i costi per l'instaurazione di procedimenti legali siano sostenuti dal soggetto assicurato in misura ragionevole e secondo necessità con lo scopo di evitare una o più richieste di risarcimento da parte del potenziale reclamante in relazione ad uno specifico atto illecito.

Per costi di mitigazione si intendono le somme corrisposte in misura ragionevole ad un potenziale reclamante necessarie al fine di limitare la responsabilità civile di un soggetto assicurato.

Tali costi non includono in alcun caso:

- responsabilità non coperte dalla presente polizza
- pagamenti che traggano origine da o fondamento in o siano attribuibili ad un'indagine sul soggetto assicurato o ad un'indagine precedente ad una richiesta di risarcimento
- pagamenti ad un potenziale reclamante al fine di limitare la responsabilità civile di una società, sia a carico di quest'ultima sia a carico di un soggetto assicurato per conto della società.

11.4.14 Responsabilità personale in materia di imposte societarie

La Compagnia paga le somme corrispondenti alle imposte non versate dalla società nei limiti consentiti dalle leggi e normative applicabili, qualora e solo nella misura in cui la responsabilità di tale mancato versamento sia stabilita dalla legge in capo ad una persona assicurata nella giurisdizione in cui è stata avanzata la richiesta di risarcimento, a condizione che tale responsabilità non tragga origine da atti deliberati o intenzionali della persona

per circostanza s'intende:

- qualsiasi rilievo o contestazione direttamente rivolto all'Assicurato, riguardante la condotta dell'Assicurato stesso, da cui possa trarne origine una richiesta di risarcimento in relazione ad un evento assicurato non noto all'Assicurato alla data di stipulazione della polizza;
- qualsiasi atto o fatto di cui l'Assicurato sia a conoscenza che potrebbe dare luogo ad una richiesta di risarcimento e/o ad un evento assicurato

assicurata e che la società non sia in grado di versare le imposte a causa di una situazione di insolvenza o impedimenti di natura legale.

La presente estensione è operante per la sola garanzia Responsabilità del Manager.

11.4.15 Contributi assistenziali e obbligatori

La definizione di danno è estesa (ferme restando le condizioni, il limite di indennizzo e i termini della presente polizza) fino ad includere i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, nei limiti in cui l'assicurazione delle predette responsabilità non sia vietata dalla legge, quando la società risulti insolvente ed esista una responsabilità personale degli amministratori, dirigenti o dipendenti.

La presente estensione è operante per la sola garanzia Responsabilità del Manager.

11.4.16 Estensione spese per cauzioni civili e penali

La Compagnia paga le spese per cauzioni civili e penali sostenute dall'Assicurato relative ad una richiesta di risarcimento coperta con la garanzia Responsabilità del Manager e durante il periodo di validità della polizza.

Con "spesa per cauzioni civili e penali" si intende l'importo del premio (esclusa la parte di premio relativa alle garanzie collaterali) per una polizza assicurativa o altro strumento finanziario posto a garanzia, per un periodo massimo di 12 mesi, dell'eventuale obbligo dell'Assicurato di pagare un determinato importo in base ad una decisione di un'Autorità Giudiziaria in relazione a una richiesta di risarcimento per un qualsiasi atto illecito.

articolo 12. Che cosa non è assicurato

12.1 Soggetti non assicurabili

La polizza non può essere sottoscritta da:

- a) Ospedali, Case di Cura e Residenze per anziani
- b) Società sportive professionali
- c) Industria delle scommesse
- d) Intrattenimento per adulti
- e) Industria del tabacco
- f) Società di Revisione
- g) Tour Operator
- h) Società di recruitment o di lavoro temporaneo
- i) Istituzioni finanziarie (Banche, Assicurazioni, Riassicurazioni, Fondi, Private Equity, Brokers, Trusts Venture capital, Factoring, Leasing)
- j) Brokers o Agenzie/Agenti d'assicurazione
- k) Enti pubblici

12.2 Esclusioni comuni a tutte le garanzie

Nella definizione di Danno non sono compresi:

- a. qualsiasi sanzione e ammenda
- b. imposte e tasse
- c. forme di remunerazione, costi del tempo di una persona assicurata o costi fissi o spese generali di un ente assicurato
- d. somme di denaro che non sono assicurabili secondo la legge applicabile alla richiesta di risarcimento
- e. qualsiasi somma di denaro che deve essere pagata in virtù di un atto amministrativo che impone un'adeguata alimentazione del fondo pensione ovvero un atto di contestazione in materia previdenziale
- f. costi di bonifica relativi a materiali pericolosi, inquinanti o prodotti difettosi.

Inoltre, per le sole richieste di risarcimento relative alla Responsabilità derivante dai Rapporti di Lavoro, il termine Danno non include:

- g. il risarcimento connesso a periodi contrattuali o legali di preavviso
- h. benefici relativi all'impiego
- i. ogni responsabilità o costo sostenuto da un assicurato per modificare una costruzione o un altro bene immobile al fine di rendere la costruzione o l'immobile più accessibile o confortevole per un disabile

Per benefici relativi all'impiego si intende:

- gratifiche e fringe benefits
- pagamenti dovuti secondo qualsiasi programma relativo a benefici previdenziali per i dipendenti o fondo pensione
 - stock option o diritto di acquistare, acquisire, vendere o convertire quote o azioni di una società
- incentivo o remunerazione differita

- j. ogni responsabilità o costo sostenuto in relazione a qualsiasi seminario, politica o programma aziendale con finalità educative, di sensibilizzazione o di altra natura connesso ad una richiesta di risarcimento derivante da rapporti di lavoro o i costi di reintegrazione di un dipendente.

La Compagnia non paga:

1. i danni che derivino dalle seguenti condotte:
 - a) guadagno di profitti o vantaggi ai quali l'Assicurato non aveva legalmente diritto
 - b) commissione di atti illeciti dolosi
nel caso in cui una di tali condotte sia definitivamente accertata da un Tribunale o da un collegio arbitrale o a seguito di un'ammissione formale per iscritto da parte dell'Assicurato.
2. le richieste di risarcimento e circostanze precedenti:
 - a) fatti contestati in una richiesta di risarcimento o fatti relativi agli stessi atti, errori, omissioni contenuti in una richiesta di risarcimento che è stata notificata o in una circostanza di cui è stata data notifica durante il periodo di validità di una polizza di cui la presente costituisce un rinnovo o una sostituzione
 - b) fatti, errori e omissioni da cui, antecedentemente alla data di efficacia della polizza, un Assicurato avrebbe potuto prevedere che sarebbe derivata una richiesta di risarcimento
 - c) esistenza di un qualsiasi procedimento civile, amministrativo, penale, giudiziale o stragiudiziale, definito o ancora pendente che fosse conosciuto alla data di continuità, concernente le medesime contestazioni oggetto della richiesta di risarcimento.
3. gli importi dovuti per lesioni personali o danni ai beni
4. qualsiasi richiesta di risarcimento U.S.A. avanzata da o per conto di:
 - a) qualsiasi Assicurato oppure ente esterno in cui tale Assicurato serve o ha servito come amministratore.
Tale esclusione non si applica a qualsiasi richiesta di risarcimento nei confronti di qualsiasi persona assicurata:
 - a) per ogni violazione relativa a rapporti di impiego, avanzata da qualsiasi persona assicurata
 - b) avanzata da una persona assicurata per contributi o risarcimenti, se la richiesta di risarcimento deriva direttamente da un'altra richiesta di risarcimento diversamente disciplinata dalla presente Polizza
 - c) avanzata da qualsiasi precedente amministratore o dirigente o dipendente di una società o ente esterno oppure
 - d) avanzata da un curatore fallimentare, commissario liquidatore o fiduciario o liquidatore di una società o ente esterno direttamente o per conto di una società o ente esterno
Tale esclusione non si applica per i costi di difesa di ogni persona assicurata.
5. Nel caso in cui l'extradizione sia la conseguenza di un illecito penale per il quale le autorità italiane abbiano giurisdizione, di cui la persona assicurata sia riconosciuta colpevole con sentenza o altro provvedimento dell'autorità giudiziaria italiana. Ove tale sentenza o provvedimento dell'autorità giudiziaria sopravvengano successivamente al pagamento degli indennizzi di cui sopra, questi dovranno essere interamente rimborsati dalla persona assicurata alla Compagnia.
6. Nel caso in cui il procedimento relativo al patrimonio o alla libertà personale sia la conseguenza di un illecito penale di cui la persona assicurata sia riconosciuta colpevole con sentenza o altro provvedimento dell'autorità giudiziaria italiana. Ove tale sentenza o provvedimento dell'autorità giudiziaria sopravvengano successivamente al pagamento degli indennizzi di cui sopra, questi dovranno essere interamente rimborsati dalla persona assicurata all'assicuratore.

12.3 Esclusioni applicabili alle garanzie Responsabilità del Manager

Relativamente all'estensione di garanzia Mitigazione delle circostanze / delle richieste di risarcimento sono espressamente esclusi: le somme dovute a titolo di retribuzione di eventuali soggetti assicurati, il costo del tempo impiegato dagli stessi e/o qualsiasi altro costo e/o spesa di qualsiasi società.

12.4 Esclusioni applicabili alle garanzie Responsabilità del Manager e Responsabilità della Società

La Compagnia non risponde per i danni derivanti da:

- a) una situazione di inquinamento, come scarico, dispersione, rilascio, fuga, o registrazione, relativa a inquinanti siano questi fatti reali, asseriti o minacciati.
- b) qualsiasi ingiunzione o richiesta di esame, controllo, bonifica, rimozione, contenimento, trattamento, decontaminazione o neutralizzazione degli inquinanti.

12.5 Esclusioni applicabili alle garanzie Responsabilità della Società e Responsabilità derivante da Rapporti di Lavoro

Con riferimento alle garanzie Responsabilità della Società e Responsabilità derivante dai Rapporti di Lavoro, la Compagnia non è responsabile per:

1. **Diritti di proprietà intellettuale**, in relazione ad ogni richiesta di risarcimento avanzata per qualsiasi effettivo o asserito plagio, utilizzo indebito, mancato rispetto o violazione del diritto d'autore, di brevetti, di marchi, di segreti commerciali o altri diritti di proprietà intellettuale.
2. **Le pratiche anticoncorrenziali**, in relazione a qualsiasi richiesta di risarcimento avanzata per qualsiasi, effettiva o asserita violazione di legge o regolamento in materia di: antitrust, concorrenza tra le imprese, pratiche commerciali scorrette, corruzione o interferenza illegittima in un'attività oppure in rapporti contrattuali altrui.
3. **Servizi professionali**, in relazione a qualsiasi richiesta di risarcimento presentata per la prestazione o la mancata prestazione di qualsiasi servizio o di consulenza rivolta ad un acquirente o ad un cliente dell'Assicurato.
4. **Benefit previdenziali** derivanti da obblighi relativi a fondi pensione dedicati ad infortuni, invalidità, mobilità, perdita del lavoro, assicurazione della disoccupazione, programmi che offrono prestazioni in caso di pensionamento, di sicurezza sociale, benefici pensionistici o di qualsiasi altro simile obbligo contrattuale o legislativo di sorta.
5. **Contratti** derivanti da qualsiasi responsabilità di una società ai sensi di qualsiasi accordo espresso, in forma orale o scritta.
Tale esclusione non si applica alla responsabilità che sarebbe stata imputata alla società in assenza di tale contratto, a qualsiasi richiesta di risarcimento connessa alla responsabilità derivante dai rapporti di lavoro e ai costi di difesa oggetto della garanzia Responsabilità della Società.
6. **Procedimenti sanzionatori** in relazione a qualsiasi richiesta di risarcimento volta a pagare sanzioni pecuniarie.
Tale esclusione non si applica a:
 - richieste di risarcimento da parte di qualsiasi Autorità per quanto riguarda:
 - a) legislazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
 - b) decessi di cui è responsabile la società (Corporate Manslaughter)
 - c) responsabilità derivanti da rapporti di lavoro.
7. **ERISA** (Employment Retirement Income Security Act), derivante da un qualsiasi fondo pensione, fondo o piano sottoposto alla disciplina di cui al Titolo 1 dell'Employment Retirement Income Security Act del 1974 (USA), e successive modificazioni e integrazioni, o parte di esso, o soddisfa i requisiti di cui alla Sezione 401 dell'Internal Revenue Code del 1986 (USA), e successive modificazioni e integrazioni.
8. **Difetto di sicurezza e violazione della Privacy**. In relazione a qualsiasi richiesta di risarcimento relativa a difetto di sicurezza o a qualsiasi violazione della Privacy.
Inoltre, la Compagnia non è responsabile per:
 - qualsiasi richiesta di risarcimento riconducibile alla responsabilità derivante da rapporti di lavoro per la sola garanzia Responsabilità della Società
 - Il danno subito dall'ente terzo in caso di Responsabilità verso terzi dovuta all'infedeltà o alla frode di un dipendente.

da sapere: ERISA (Employment Retirement Income Security Act 1974) protegge il patrimonio pensionistico dei lavoratori negli Stati Uniti. Legge sulla sicurezza del reddito da pensione dei dipendenti

12.6 Esclusione applicabile alle società iscritte da meno di 12 mesi alla Camera di Commercio

La Compagnia non è tenuta al pagamento di qualsiasi somma per perdite patrimoniali né di costi di difesa derivanti da qualsiasi richiesta di risarcimento avanzata nei confronti degli assicurati che si presume siano relativi a fallimento, insolvenza, concordato preventivo, accordo di ristrutturazione o qualsiasi altra procedura concorsuale a carico della società, sia che sia avanzata dagli organi propri di tali procedure concorsuali sia che sia avanzata da altri soggetti.

da sapere: la sintesi di tutti i limiti è consultabile nell'Allegato 1

articolo 13. Quali sono i limiti della copertura

13.1 Massimali e franchigie

13.1.1 Massimale

A questa polizza si applica un distinto massimale aggregato per ciascuna delle garanzie assicurative indicate nel modulo di polizza.

La Compagnia, fermo restando quanto previsto dall'art. 1917, comma 3 del Codice Civile, non ha ulteriori obblighi oltre ai predetti limiti, indipendentemente dal numero degli assicurati o dell'ammontare del danno e dal numero di richieste di risarcimento. Le Estensioni di copertura si applicano esclusivamente al danno coperto ai sensi delle garanzie acquistate.

In caso di presenza di sottolimiti per una garanzia o un'estensione, l'importo indicato rappresenta il limite massimo di indennizzo che la Compagnia è tenuta a corrispondere ai sensi di questa polizza e della relativa garanzia o estensione, con riguardo al danno sofferto indipendentemente dalle garanzie acquistate.

13.1.2 Franchigia

Non viene applicata alcuna franchigia per ciascun Assicurato, a eccezione di quelle indicate nel modulo di polizza. La Compagnia paga l'importo dei danni al netto delle eventuali franchigie.

In caso di più richieste di risarcimento, inchiesta preliminare o investigazione per il medesimo evento come disciplinato all'articolo 15.3 si applica una franchigia unica.

Nel caso di applicazione di una franchigia, se l'ente assicurato che ha la facoltà o l'obbligo di tenere indenne una persona assicurata non procede al pagamento entro 30 giorni per motivi diversi dall'insolvenza, la Compagnia anticipa a tale persona assicurata l'intero danno compresa la franchigia, che deve essere restituita dall'ente assicurato alla Compagnia.

Nel caso in cui una persona assicurata diventi legalmente obbligata a restituire a un ente assicurato le somme anticipate dall'ente assicurato per qualsiasi richiesta di risarcimento, la Compagnia si impegna a pagare tale importo all'ente assicurato, per conto della persona assicurata, immediatamente dopo la ricezione di una comunicazione inviata dal Contraente alla Compagnia contenente il richiamo a tale obbligo di rimborso gravante sulla persona assicurata.

13.1.3 Rinuncia alla franchigia

In caso di:

- una decisione definitiva da parte di un'Autorità Giudiziaria o di un collegio arbitrale che escluda qualsiasi responsabilità a carico di tutti gli assicurati contro cui tale richiesta di risarcimento è rivolta
- accordo completo e definitivo che esoneri tutti gli assicurati dalla responsabilità e tali atti non impongano il pagamento di denaro o altri obblighi ad uno qualsiasi degli assicurati

la Compagnia rinuncia al pagamento della franchigia da parte dell'Assicurato o dovrà rimborsare gli importi pagati a titolo di franchigia.

13.1.4 Limitazione di garanzia per le Società ad alto rischio

In caso di garanzia Responsabilità del Manager, la Compagnia è tenuta al pagamento di qualsiasi somma, nei limiti riportati nel modulo di polizza, per perdite patrimoniali e/o

Franchigia: la parte di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato, espressa in cifra fissa

Sottolimito: si intende come parte integrante del relativo massimale di polizza offerto per la garanzia Responsabilità del Manager e non in aggiunta ad esso

costi di difesa derivanti da qualsiasi richiesta di risarcimento avanzata nei confronti degli Assicurati nell'ambito di una procedura fallimentare, di concordato preventivo, accordo di ristrutturazione o qualsiasi altra procedura concorsuale o di insolvenza a carico dell'ente assicurato, presentata dagli organi propri delle procedure prima indicate o da altri soggetti.

La garanzia Responsabilità del Manager sarà tuttavia prestata esclusivamente con un sottolimito pari al 10% del massimale indicato nel modulo di polizza.

In caso di garanzie Responsabilità della Società e Responsabilità derivante dai Rapporti di Lavoro (se acquistata) la Compagnia non è tenuta al pagamento di alcuna somma per perdite patrimoniali e/o costi di difesa derivanti da qualsiasi richiesta di risarcimento avanzata nei confronti degli Assicurati nell'ambito di una procedura fallimentare, di concordato preventivo, accordo di ristrutturazione o qualsiasi altra procedura concorsuale o di insolvenza a carico dell'ente assicurato, presentata dagli organi propri delle procedure prima indicate o da altri soggetti.

13.2 Limitazioni garanzia Responsabilità del Manager

13.2.1 Rimborso alla società

Si applica una franchigia di 15.000 euro per ciascuna richiesta di risarcimento promossa o sostenuta ai sensi delle norme degli Stati Uniti d'America, dei suoi territori o possedimenti.

13.2.2 Costi di difesa della persona fisica per inquinamento

Tali costi sono rimborsati nel limite del 20% del massimale indicato nel modulo di polizza e con un limite massimo annuo di 150.000 euro.

13.3 Limitazioni garanzia Responsabilità della Società

13.3.1 Responsabilità della Società

La garanzia è prestata con una franchigia di 2.500 euro per richiesta di risarcimento.

13.3.2 Costi di difesa della società relativi ad una situazione di inquinamento

Tali costi sono rimborsati con un limite massimo annuo pari a 50.000 euro.

13.3.3 Inadempimento contrattuale

Tali costi sono rimborsati con un limite massimo annuo pari a 50.000 euro.

13.3.4 Responsabilità verso terzi dovuta all'infedeltà o alla frode di un dipendente

Tali costi sono rimborsati con un limite di risarcimento annuo pari a 50.000 euro.

13.3.5 Furto di identità

Tali costi sono rimborsati con un limite massimo annuo pari a 50.000 euro.

13.3.6 Evento di crisi – spese relative alle pubbliche relazioni

Tali spese sono rimborsate con un limite massimo annuo pari a 50.000 euro.

13.4 Limitazioni Garanzia Responsabilità derivante dai Rapporti di Lavoro

13.4.1 Responsabilità derivante dai Rapporti di Lavoro

La garanzia è prestata con una franchigia di 5.000 euro per ciascuna richiesta di risarcimento pervenuta alla società.

13.5 Limitazioni relative alle Estensioni di copertura

I sottolimiti indicati rappresentano l'ammontare totale pagabile ai sensi di tutte le garanzie e le Estensioni combinate.

13.5.1 Corporate Manslaughter – decesso di cui sia responsabile la società

I costi e le spese per consulenti di pubbliche relazioni relativi ad una richiesta di risarcimento ovvero un'indagine penale per Corporate Manslaughter sono rimborsati dalla Compagnia fino al limite annuo di:

- 50.000 euro per ciascun ente assicurato
- 100.000 euro per ciascuna persona assicurata

13.5.2 Costi di difesa per lesioni fisiche e danni ai beni

Tali costi sono rimborsati dalla Compagnia fino al limite annuo di:

- 50.000 euro per ciascun ente assicurato
- 100.000 euro per ciascuna persona assicurata

13.5.3 Costi di emergenza

La Compagnia copre i costi di difesa relativi a ciascuna garanzia entro il limite del 25% del massimale indicato nel modulo di polizza per ciascuna garanzia.

In ogni caso l'ammontare dei costi di difesa non potrà superare 500.000 euro in aggregato per tutte le garanzie.

13.5.4 Assistenza relativa all'extradizione, costi per la consulenza fiscale e spese per le pubbliche relazioni

La Compagnia paga i costi per l'assistenza e per la consulenza fiscale relativi all'extradizione, sostenuti da ciascuna persona assicurata, con il limite annuo di 100.000 euro.

Il limite annuo previsto per le spese relative a servizi di pubbliche relazioni in connessione con procedure di estradizione è pari a 100.000 euro.

13.5.5 Spese per pubbliche relazioni

Tali spese sono rimborsate dalla Compagnia con il limite annuo di 100.000 euro.

13.5.6 Presenza in udienza

La Compagnia corrisponde per ciascun giorno in cui è necessaria la presenza in udienza presso un'autorità giudiziaria di una persona assicurata per ogni richiesta di risarcimento:

- 300 euro per ogni amministratore o dirigente, amministratore di un ente esterno, o qualsivoglia dipendente, di un ente assicurato che svolga funzioni direttive o di supervisione
- 150 euro per qualsiasi altra persona assicurata non indicata nel precedente punto

fino all'ammontare di 100.000 euro per anno assicurativo.

13.5.7 Mitigazione delle circostanze / delle richieste di risarcimento

La Compagnia paga i costi di mitigazione, i costi per l'instaurazione di procedimenti legali e i costi di difesa sostenuti da un soggetto assicurato fino all'importo massimo di 250.000 euro per anno assicurativo.

13.5.8 Responsabilità personale in materia di imposte societarie

La Compagnia paga le somme corrispondenti alle imposte non versate dalla società con il limite annuo di 100.000 euro.

13.5.9 Contributi assistenziali e obbligatori

Tale estensione di garanzia è prestata con il limite annuo di 100.000 euro.

13.5.10 Estensione spese per cauzioni civili e penali

Tale estensione di garanzia è prestata con il limite annuo di 100.000 euro per tutti gli Assicurati.

13.5.11 Accesso a consulenza legale gratuita

Tale estensione è prestata, fino ad un massimo di un'ora per ciascuna domanda derivante dagli stessi fatti o da fatti connessi è operante per richieste di risarcimento relative alla garanzia Responsabilità della Società e Responsabilità derivante dai Rapporti di Lavoro, se acquistata.

articolo 14. Dove valgono le coperture

La garanzia Responsabilità del Manager opera per le richieste di risarcimento ovunque siano presentate.

Le garanzie Responsabilità della Società e Responsabilità derivante dai Rapporti di Lavoro operano invece per le richieste di risarcimento ovunque siano presentate con l'esclusione delle richieste di risarcimento presentate o pendenti negli Stati Uniti d'America, in Canada o in qualsiasi dei relativi territori o possedimenti oppure finalizzate all'esecuzione di una sentenza di condanna ottenuta negli Stati Uniti d'America, in Canada o in qualsiasi dei relativi territori o possedimenti oppure basata sulla legge degli Stati Uniti d'America, Canada o di qualsiasi dei relativi territori o possedimenti.

sezione III

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI SINISTRI

articolo 15. Denuncia del sinistro e modalità di determinazione del danno

15.1 Denuncia di richieste di risarcimento e circostanze - Clausola Claims Made

Le seguenti disposizioni si applicano a tutte le garanzie acquistate.

La presente polizza offre copertura solo in relazione a richieste di risarcimento o notizia di altri eventi previsti nelle Estensioni di garanzia delle quali il Contraente o l'Assicurato sia venuto a conoscenza per la prima volta nel corso di validità della polizza o durante l'eventuale estensione del periodo per la denuncia dei sinistri, anche se relativi a eventi accaduti prima della decorrenza della polizza.

La denuncia deve essere effettuata:

- a) durante il periodo di polizza nel quale la richiesta di risarcimento o la circostanza viene per la prima volta conosciuta o nell'eventuale estensione del periodo per la denuncia dei sinistri oppure
- b) entro 90 giorni successivi alla scadenza del periodo di polizza o del periodo per la denuncia dei sinistri, purché la denuncia sia inviata alla Compagnia non oltre 90 giorni da quando l'Assicurato o il Contraente ne è venuto a conoscenza ad eccezione di quanto indicato nell'art. 11.4.6.

Ogni Assicurato deve, nel più breve tempo possibile, comunicare alla Compagnia ogni circostanza da cui si possa ragionevolmente aspettare che dia luogo ad una richiesta di risarcimento.

La denuncia deve includere le ragioni per le quali si invia la richiesta di risarcimento in anticipo ed ogni particolare rilevante come date, fatti nonché l'Assicurato potenzialmente responsabile e la parte richiedente il risarcimento.

Tutte le notifiche relative alle richieste di risarcimento e alle circostanze devono essere inviate per iscritto alla Compagnia utilizzando una delle seguenti modalità:



posta elettronica certificata all'indirizzo:
sincorporate@pec.intesasanpaoloprotezione.com



raccomandata A/R a Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A. Via San Francesco d'Assisi, 10
– 10122 Torino



fax al numero 011.093.10.62



consegnando la denuncia al gestore in filiale.

Il Contraente inoltre può inviare la segnalazione di un sinistro tramite l'Area Clienti messa a disposizione da Intesa Sanpaolo Protezione sul sito www.intesasanpaoloprotezione.com.

Per facilitare la denuncia di sinistro è possibile utilizzare il modulo di denuncia disponibile in filiale e sul sito della Compagnia www.intesasanpaoloprotezione.com.

15.2 Obblighi in caso di sinistro

Per ciascuna garanzia assicurativa può essere necessario presentare una differente documentazione per l'istruttoria del sinistro.

Dopo la denuncia del sinistro, il Contraente deve:

- fornire alla Compagnia prova dell'evento assicurato
- adottare tutte le misure possibili per ridurre al minimo gli effetti dell'evento assicurato
- fare tutto quanto possibile per stabilire la causa e l'entità del danno
- rispettare tutte le raccomandazioni fornite dalla Compagnia o dai fiduciari dalla stessa incaricati.

Tutti gli Assicurati devono, a proprie spese, offrire piena assistenza nel cooperare con la Compagnia nell'investigazione, difesa, opposizione a una richiesta di risarcimento o una circostanza che vi possa dar luogo e offrire alla Compagnia tutte le informazioni relative alla richiesta di risarcimento o circostanza che vi possa dar luogo.

15.3 Richieste di risarcimento e circostanze collegate

Qualsiasi richiesta di risarcimento o circostanza che richiami fatti, atti, errori od omissioni collegati ad una precedente richiesta di risarcimento o descritti in una precedente circostanza, è considerata rivolta per la prima volta all'Assicurato alla data in cui è stata presentata la prima richiesta di risarcimento e denunciata alla Compagnia alla data in cui la denuncia è stata presentata per la prima volta.

Qualsiasi richiesta di risarcimento è considerata una singola richiesta ai fini della presente polizza, se è attribuibile ad atti errori od omissioni:

- continui, ripetuti o collegati
- commessi dal medesimo Assicurato o da Assicurati diversi
- se diretti a uno o più soggetti o enti.

15.4 Difesa e liquidazione

L'Assicurato ha l'obbligo di difendersi e opporsi ad ogni richiesta di risarcimento rivolta nei suoi confronti. La Compagnia ha il diritto di partecipare pienamente alla difesa e alla negoziazione di qualsiasi transazione relativa o probabilmente relativa alla Compagnia stessa.

Fermo restando l'obbligo di difesa, l'Assicurato ha il diritto di chiedere alla Compagnia di gestire la difesa per una richiesta di risarcimento.

Tale diritto è esercitato per iscritto dal solo Contraente per conto di tutti gli Assicurati. Questo diritto cessa se non viene esercitato entro 30 giorni dalla data in cui la richiesta di risarcimento è ricevuta dall'Assicurato.

La Compagnia deve confermare per iscritto l'assunzione della difesa di tale richiesta di risarcimento al Contraente.

Fino all'accettazione da parte della Compagnia, gli Assicurati non devono assumere alcuna iniziativa od omettere alcun atto obbligatorio in modo da non pregiudicare i diritti di un Assicurato o della Compagnia.

La Compagnia è tenuta ad assumere la difesa della richiesta di risarcimento purché l'Assicurato si sia attenuto a quanto indicato sopra.

La Compagnia non ha alcun obbligo di continuare a difendere l'Assicurato per una richiesta di risarcimento, una volta che sia stato corrisposto il massimale, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1917 comma 3 del Codice Civile, ove applicabile.

Se una richiesta di risarcimento contro una persona assicurata è rivolta dalla società o da un ente esterno, la Compagnia non ha l'obbligo di comunicare con un'altra persona assicurata o con la società in relazione a quella richiesta di risarcimento.

Potranno essere pagati ai sensi della presente polizza esclusivamente gli importi, i costi e le spese definiti in base a transazioni in relazione alle quali la Compagnia abbia dato il proprio assenso o, in caso di sentenze di Autorità Giudiziaria, che siano definiti nell'ambito di contenziosi nei quali la Compagnia abbia preso parte ai sensi del presente articolo.

15.5 Pagamento di costi

Se la Compagnia non ha assunto la difesa dell'Assicurato rispetto ad una richiesta di risarcimento può anticipare all'Assicurato, previa autorizzazione, i costi di difesa, gli altri costi e le spese sostenute.

L'autorizzazione viene rilasciata sulla base di fatture emesse per questi costi che siano sufficientemente dettagliate.

15.6 Surroga

Nel caso di un qualsiasi esborso ai sensi di questa polizza, la Compagnia ha il diritto di surroga nella misura di quanto pagato.

L'Assicurato deve fornire alla Compagnia qualsiasi assistenza ragionevole a tal riguardo e non deve fare nulla che pregiudichi i suoi diritti.

La Compagnia non esercita il diritto di surroga nei confronti degli Assicurati relativamente ad una richiesta di risarcimento, salvo che il caso non rientri nella fattispecie di eventi esclusi di cui al precedente articolo 12.2.

Con riferimento all'art. 11.4.4, la Compagnia ha diritto di surrogarsi nei diritti dell'Assicurato che derivino dalla polizza Spese Legali stipulata con altri assicuratori.

riferimenti normativi: articolo 1917 comma 3 del Codice Civile

surroga: si intende il diritto della Compagnia che ha corrisposto l'indennizzo di sostituirsi all'Assicurato nei diritti verso il terzo responsabile

GLOSSARIO

AGENTE INQUINANTE

Qualsiasi sostanza irritante solida, liquida, gassosa, biologica, radiologica o termica, irritante, tossica o pericolosa o un contaminante inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, asbesto, piombo, fumo, vapore, polvere, fibre, muffa, spore, funghi, germi, fuliggine, esalazioni, acidi, alcali, sostanze chimiche e rifiuti.

AMMINISTRATORE

Un membro del consiglio di amministrazione o del collegio sindacale del Contraente, ovvero, del consiglio di sorveglianza o del consiglio di gestione (in caso di adozione del sistema dualistico), ovvero del consiglio di amministrazione e dal comitato per il controllo sulla gestione (in caso di adozione del sistema monistico).

AMMINISTRATORE DI FATTO

Ogni persona fisica che, come conseguenza dell'essere un amministratore, un dirigente o un dipendente di una società, è considerato un amministratore di fatto di un'altra società.

AMMINISTRATORE DI UN ENTE ESTERNO

Una persona fisica che, per esplicita nomina di una società, agisce, o ha agito o comincia ad agire durante il periodo di polizza come amministratore, dirigente, direttore o simile figura in un ente esterno.

ASSICURATO

Il soggetto giuridico indicato nel modulo di polizza.

Sono comprese le società controllate dal Contraente domiciliate in Italia.

AUTORITÀ GARANTE

Autorità Pubblica preposta alla tutela, alla protezione, alla vigilanza del corretto uso dei dati personali nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati

BENEFICI RELATIVI ALL'IMPIEGO

- Gratifiche e fringe benefits
 - Pagamenti dovuti secondo qualsiasi programma relativo a benefici previdenziali per i dipendenti o fondo pensione
 - Stock option o diritto di acquistare, acquisire, vendere o convertire quote o azioni di una società
 - Incentivo o remunerazione differita.
-

COMPAGNIA

Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A. con sede legale in Italia, a Torino, in Via San Francesco d'Assisi, 10 - 10122.

CONTRAENTE / CLIENTE

Il soggetto persona giuridica con sede legale in Italia che, tramite il proprio Rappresentante Legale sottoscrive il contratto con Intesa Sanpaolo Protezione.

CONTROLLATA

Un ente:

- che non ha titoli quotati in mercati, regolamentati o meno
- del quale il Contraente, direttamente o indirettamente, attraverso una o più altre entità, ha il controllo ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile - per esempio il Contraente dispone della maggioranza dei voti nell'assemblea ordinaria dell'ente o di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria, dell'ente, ovvero il Contraente esercita un'influenza dominante sull'ente in virtù di particolari vincoli contrattuali con esso, al momento o prima della data di decorrenza di questa polizza.

La copertura di ogni controllata o persona assicurata di tale controllata si applicherà solamente agli atti, errori ed omissioni commessi o in corso mentre tale ente è una controllata.

CONSULENTI DI PUBBLICHE RELAZIONI

I consulenti di pubbliche relazioni approvati dall'assicuratore ed incaricati dall'Assicurato.

CORPORATE MANSLAUGHTER

Il procedimento penale nei confronti di una Persona Assicurata per omicidio colposo, in relazione all'attività della Società.

COSTI DI DIFESA

- Gli onorari, i costi e le spese ragionevoli sostenute da o per conto di un Assicurato, con il preventivo consenso scritto della Compagnia (salvo la deroga al preventivo consenso prevista dalla Estensione costi di emergenza),

dopo che una richiesta di risarcimento è stata avanzata, laddove tali onorari, costi e spese siano direttamente in connessione con l'indagine, difesa, liquidazione o appello

- onorari, costi e spese ragionevoli di esperti riconosciuti ingaggiati attraverso il difensore legale per preparare una perizia, una relazione, una valutazione, una diagnosi o la confutazione di una prova in connessione con la difesa di una richiesta di risarcimento coperta; o
- le cauzioni necessarie per poter appellare una sentenza, il pignoramento di beni, o altri provvedimenti.

COSTI DI MITIGAZIONE

Somme corrisposte in misura ragionevole ad un potenziale reclamante necessarie al fine di limitare la responsabilità civile di un soggetto assicurato.

I Costi di Mitigazione non includono in alcun caso:

1. responsabilità non coperte dalla presente polizza
2. pagamenti che traggano origine da o fondamento in o siano attribuibili ad un'indagine sul soggetto assicurato o ad un'indagine precedente ad una richiesta di risarcimento
3. pagamenti ad un potenziale reclamante al fine di limitare la responsabilità civile di una società, sia a carico di quest'ultima sia a carico di un soggetto assicurato per conto della Società.

DANNO

Qualsiasi somma che l'Assicurato è legalmente obbligato a pagare in conseguenza di una richiesta di risarcimento, ivi compresi i costi di difesa, i costi per inchieste preliminari, i costi per istruttorie, le somme dovute a titolo di risarcimento danni (ivi compresi danni punitivi o esemplari), le somme dovute a titolo di rimborso dei costi o in ragione di transazioni (ivi compresi i costi e le spese legali dell'attore), gli interessi maturati prima e dopo un giudizio in relazione all'obbligazione risarcitoria o riparatoria coperta e l'ammontare dei danni multipli che sono dovuti per effetto della moltiplicazione.

Il danno non include:

- a) qualsiasi sanzione e ammenda
- b) imposte e tasse
- c) forme di remunerazione, costi del tempo di una persona assicurata o costi fissi o spese generali di un ente assicurato
- d) somme di denaro che non sono assicurabili secondo la legge applicabile alla richiesta di risarcimento
- e) qualsiasi somma di denaro che deve essere pagata in virtù di un atto amministrativo che impone un'adeguata alimentazione del fondo pensione ovvero un atto di contestazione in materia previdenziale;
- f) costi di bonifica relativi a materiali pericolosi, inquinanti o prodotti difettosi.

In aggiunta, con riferimento alle sole richieste di risarcimento relative alla responsabilità derivante dai rapporti di lavoro, il termine danno, non include:

- g) il risarcimento connesso a periodi contrattuali o legali di preavviso;
- h) benefici relativi all'impiego
- i) ogni responsabilità o costo sostenuto da un assicurato per modificare una costruzione o un altro bene immobile al fine di rendere la costruzione o l'immobile più accessibile o confortevole per un disabile
- j) ogni responsabilità o costo sostenuto in relazione a qualsiasi seminario, politica o programma aziendale con finalità educative, di sensibilizzazione o di altra natura connesso ad una richiesta di risarcimento derivante da rapporti di lavoro o i costi di reintegrazione di un dipendente.

DANNI A TERZI

Valore del risarcimento che l'Assicurato si trova a dover pagare a fronte di un giudizio, di una sentenza o a seguito di un accordo con la Compagnia e il danneggiato, per danni causati a terzi e di cui sia responsabile a sensi di legge.

DATI

Informazioni digitali o digitalizzate memorizzate in forma elettronica oppure supporti digitali. Tali dati non sono beni materiali.

DATI PERSONALI

Informazioni concernenti una persona fisica identificata o identificabile.

Rientrano nella definizione di dati personali il nome, il codice identificativo utilizzato online, il recapito telefonico, il numero di carta di credito o di debito, le informazioni relative al conto e altre informazioni bancarie, le informazioni sanitarie e ogni altra informazione riguardante una persona fisica, protetta ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati.

DATI SOCIETARI

Informazioni di un soggetto terzo non accessibili al pubblico (compresi segreti commerciali, dati, progetti, previsioni, formule, prassi, processi, registri, relazioni e documenti) e protette in forza di legge o di contratto.

DETTENTORE DI INFORMAZIONI

Un soggetto terzo:

- al quale una società abbia fornito dati personali o dati societari oppure
- che abbia ricevuto dati personali o dati societari per conto di una società.

DIFETTO DI SICUREZZA

Qualsiasi intrusione, accesso non autorizzato (compreso l'utilizzo, da parte di un soggetto non autorizzato, di credenziali autorizzate), oppure uso non autorizzato (anche da parte di un soggetto con accesso autorizzato) di un sistema informatico aziendale, che determini:

- a) un attacco da "blocco di servizio" o un'interruzione di accesso
- b) la ricezione o la trasmissione di un codice maligno, di software maligni o di virus
- c) la perdita di dati derivante dalla sottrazione fisica o dalla perdita di hardware posto sotto il controllo di una società oppure
- d) la riprogrammazione non autorizzata o la corruzione di software (compreso firmware) tale da rendere non funzionale o non utilizzabile per la finalità prevista un sistema informatico aziendale o qualsiasi relativo componente.

DIPENDENTE

- Ogni persona fisica impiegata a tempo pieno o parziale, per una stagione o temporaneamente in una società, che lavora in base ad un contratto di lavoro subordinato o parasubordinato, che la società ha il diritto di dirigere e supervisionare nell'adempimento delle sue prestazioni lavorative, e che la società remunera attraverso salari, stipendi e/o commissioni
- Qualsiasi lavoratore autonomo oppure lavoratore distaccato che presta la sua opera presso le strutture della società, se tale persona si trova sotto la direzione e la supervisione della società ed è remunerata dalla società alla stessa maniera indicata per i dipendenti di cui al precedente punto.

ENTE ASSICURATO

Qualsiasi Società di capitali, Società Cooperativa, Società Consortile a r.l. o Associazione, Fondazione, Onlus, tutte purché abbiano personalità giuridica, non quotate e non partecipate da capitale pubblico

ENTE ESTERNO

Ogni ente, anche no profit, diverso da:

- una controllata
- un ente che è stato costituito o ha sede negli Stati Uniti d'America
- una banca, una camera di compensazione, un istituto di credito, un organismo di investimento collettivo del risparmio, una società di investimento, una società di consulenza finanziaria o una società di gestione del risparmio, fondo di investimento o mutualistico, fondo di private equity o una società di venture capital, una società di intermediazione mobiliare, una compagnia di assicurazione o altra società simile
- una società i cui titoli siano quotati.

EVENTO DI CRISI

Ciascuno dei seguenti eventi imprevedibili che accadono durante il periodo di polizza ove, secondo la prudente opinione dell'amministratore delegato del Contraente, l'evento ha potenzialmente la capacità di avere un impatto significativo sui ricavi consolidati annuali della società o sulla reputazione della società, in mancanza di una appropriata gestione dello stesso:

- l'improvvisa e inaspettata morte o invalidità di un amministratore o di un dirigente
- la condanna penale di un qualsivoglia amministratore o dirigente
- la perdita di un cliente, di un contratto o di un credito fondamentale
- violenze del dipendente sul luogo di lavoro
- il primo accesso non autorizzato nei sistemi informatici della società ad emergere
- il ritiro o il boicottaggio di qualsiasi prodotto
- un disastro dovuto ad errore umano
- una indagine penale o dovuta ad una frode
- una qualsiasi richiesta di risarcimento.

Evento di crisi non comprende un evento che influisce sul settore cui appartiene la società in generale e non sulla società, singolarmente considerata.

FONDO PENSIONE

- Ogni fondo passato presente o futuro relativo erogante benefici previdenziali o prestazioni di sicurezza sociale per i dipendenti
- Qualsiasi fondo pensione passato o presente
- Fondato, gestito, o sponsorizzato da una società per il solo vantaggio dei suoi dipendenti, a condizione che lo stesso sia specificamente e nominalmente indicato nella scheda di polizza

- Un qualsiasi fondo pensione, ovvero erogante benefici previdenziali o prestazioni di sicurezza sociale fuso, trasferito o chiuso prima o durante il periodo di polizza
- Un qualsiasi fondo pensione, erogante benefici previdenziali o prestazioni di sicurezza sociale creato o acquisito dal contraente durante il periodo di polizza.

FRANCHIGIA

La parte di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato, espressa in cifra fissa.

INCHIESTE PRELIMINARI

- Accesso o visita in loco ad un ente assicurato da parte di un'autorità pubblica che accada per la prima volta durante il periodo di polizza che determina la produzione, l'esame, la copia e la confisca di documenti o interrogatorio ad una persona assicurata
- Ogni notificazione formale da parte di un ente assicurato ad un'autorità pubblica, inviata per la prima volta durante il periodo di polizza, ove l'ente assicurato ragionevolmente ritenga che:
 - a) sia stata commessa una grave violazione dei doveri legali o regolamentari dell'ente assicurato, ovvero la stessa potrebbe essere stata commessa o potrebbe accadere in un futuro prossimo
 - b) sia accaduto un evento che l'ente assicurato ragionevolmente ritiene sia un evento del quale l'autorità pubblica deve essere informata, in conformità con quanto previsto nella disciplina regolamentare relativa all'attività di vigilanza dell'autorità pubblica.

INQUINAMENTO

Ogni scarico, dispersione, rilascio, fuga effettiva, asserita o minacciata di un agente inquinante; o qualsivoglia ordine o richiesta di esame, controllo, bonifica, rimozione, contenimento, trattamento, decontaminazione, o neutralizzazione di inquinanti, materiale nucleare o rifiuti nucleari.

INDENNIZZO/RISARCIMENTO/PAGAMENTO

La somma dovuta dalla Compagnia in caso di sinistro.

INFORMAZIONI RISERVATE

Dati societari e dati personali affidati a, custoditi da o posti sotto il controllo di una società o di un detentore di informazioni o di cui una società sia responsabile per legge.

INTERESSATO

Qualsiasi persona fisica i cui dati personali siano state oggetto di raccolta, conservazione o trattamento da parte o per conto di una società.

INVESTIGAZIONE

Qualsiasi audizione, esame, investigazione da parte di un'autorità pubblica negli affari di un ente assicurato o di un ente esterno, o una persona assicurata del predetto ente, la quale si intenderà iniziata a partire dal momento in cui la persona assicurata riceva, durante il periodo di polizza, atti o documenti:

- che richiedano loro di presentarsi presso o di produrre documenti a favore di un'autorità pubblica
 - li identifichi per iscritto come soggetti passivi dell'audizione, esame, investigazione da parte di un'autorità pubblica che procede all'indagine.
-

IVASS

L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni è l'autorità cui è affidata la vigilanza sul settore assicurativo con riguardo alla sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e alla trasparenza e correttezza dei comportamenti delle imprese, dei distributori e degli altri operatori del settore. L'IVASS svolge anche compiti di tutela del consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore.

LESIONI FISICHE E/O DANNI AI BENI

Infortunio, malattia, infermità, morte o sofferenze psichiche di una persona fisica; o danno a, distruzione, rottura o perdita d'uso di qualsivoglia bene.

MANAGER

Ogni persona fisica che è stata, è o durante il periodo di polizza diventa:

1. Amministratore o dirigente di una società, ma non un revisore contabile esterno di una società o l'organo di una procedura legata all'insolvenza di una società
2. un Dipendente della società
3. un Amministratore di fatto
4. un Amministratore occulto (shadow director)
5. un Amministratore di un ente esterno

6. Membro del Collegio Sindacale o di altro equivalente organo di controllo di una società;
7. Membro dell'organismo di vigilanza ex D.Lgs. 231/2001
8. Direttore generale ex art. 2396 c.c.
9. Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari ex L. 262/2005 e art. 154-bis D.Lgs. 58/1998
10. Compliance officer
ma solo quando e nella misura in cui questo manager agisce in nome e per conto della società ed esercita le funzioni di cui ai precedenti.

La nozione di manager è estesa fino ad includere:

- a. il coniuge, il convivente more uxorio, la persona unita civilmente
 - b. il tutore, gli eredi, i rappresentanti legali
- del manager indicato nei punti da 1. a 5. di cui sopra con riferimento agli atti, agli errori o alle omissioni di tale Manager.

MASSIMALE

Le somme indicate nel modulo di polizza.

MASSIMALE ULTERIORE

L'ammontare che è disponibile, nei termini indicati dall'art 11.1.4 Ripristino del massimale, per qualsiasi danno, quando il massimale relativo alla garanzia Responsabilità del Manager originario è esaurito.

NORMATIVA IN MATERIA DEI PROTEZIONE DATI

Il Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice Privacy), il regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE) n.2016/679) e qualsiasi atto legislativo successivo che li modifichi, li abroghi o li sostituisca, nonché ogni altra legge o regolamento equivalente che disciplini la regolamentazione della protezione e riservatezza dei dati e l'applicazione delle norme in materia.

OPERAZIONE

Uno dei seguenti eventi:

- il Contraente viene acquisito da o si fonde in o si fonde con (in modo da non essere più la controllante), o vende l'azienda o parte sostanziale della sua azienda a qualsiasi altra persona o ente, o gruppo di persone e/o enti che agiscono in concerto
- qualsiasi persona o ente che, agendo da sola o in concerto con una o più persone o entità, acquisisce il diritto di esercitare più del 50% dei diritti di voto nell'assemblea degli azionisti del contraente o il controllo della nomina degli amministratori che sono in grado di esercitare la maggioranza dei diritti di voto alle riunioni del consiglio di amministrazione del Contraente
- una società che quota i suoi titoli in qualsiasi mercato
- l'insolvenza, la richiesta di ammissione o l'ammissione del Contraente a qualsiasi procedura di liquidazione e/o concorsuale.

ORGANISMO DI MEDIAZIONE

L'ente pubblico o privato, iscritto nell'apposito registro istituito presso il Ministero della Giustizia, presso il quale si può svolgere il procedimento di mediazione.

PERIODO DI ESTENSIONE PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI

Il periodo immediatamente successivo alla scadenza del periodo di polizza durante il quale può essere denunciata per iscritto all'assicuratore una richiesta di risarcimento rivolta all'Assicurato per la prima volta in questo periodo o nel periodo di polizza, con riferimento ad un atto, errore o omissione che accade prima della scadenza del periodo di polizza.

PERIODO DI POLIZZA

Il periodo compreso tra la data di decorrenza e la data di scadenza indicate nel modulo di polizza.

PERIODO DI VALIDITÀ DELLA POLIZZA

Il periodo di tempo che intercorre tra la data di decorrenza indicata nel modulo di polizza e la data effettiva di cessazione o scadenza della stessa, con l'esclusione dell'eventuale estensione del periodo per la denuncia dei sinistri.

PERSONA ASSICURATA

Qualsiasi Manager

POLIZZA

Il documento sottoscritto dalle parti che attesta l'esistenza del contratto di Assicurazione, riporta i dati del Contraente, le garanzie, i massimali, limiti e franchigie, il premio e la durata.

POLIZZA SPESE LEGALI

Una polizza che presta esclusivamente o principalmente una copertura delle spese legali.

PREMIO

La somma dovuta dal Contraente alla Compagnia come corrispettivo delle garanzie acquistate.

PROCEDIMENTI RELATIVI AL PATRIMONIO O ALLA LIBERTÀ PERSONALE

Ogni procedimento iniziato contro una persona assicurata da un'autorità pubblica volto a determinare:

- la confisca, l'espropriazione, la sospensione o il blocco dei diritti di proprietà di beni mobili o immobili di una persona assicurata
 - un diritto di prelazione o di pignoramento sui beni mobili o immobili della persona assicurata
 - un divieto temporaneo o permanente per la persona assicurata di detenere una carica o svolgere una funzione di amministratore o dirigente
 - una restrizione della libertà di tale persona assicurata che imponga uno specifico domicilio o la detenzione
 - l'espulsione di una persona assicurata in seguito alla revoca, per qualsiasi ragione diversa dalla condanna per un reato, di un titolo adeguato, in corso di validità, e legittimo ai fini della permanenza quale immigrato.
-

RESPONSABILITÀ DEL MANAGER

Ogni effettivo o asserito:

- atto, errore o omissione di un Manager o che derivi esclusivamente dallo svolgimento di funzioni direttive e di supervisione
- responsabilità derivante da rapporti di lavoro di un Manager.

Con riferimento esclusivo alle azioni sociali di responsabilità, è responsabilità del Manager ogni presunto atto, errore od omissione.

RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ

Ogni responsabilità, effettiva o asserita, derivante da ogni atto, errore o omissione della società, con esclusione della responsabilità derivante da rapporti di lavoro.

RESPONSABILITÀ DERIVANTE DAI RAPPORTI DI LAVORO

Qualsiasi responsabilità derivante da ogni atto, errore od omissione effettivo o asserito, in relazione a:

- l'impiego di qualsiasi passato, presente o futuro dipendente o persona assicurata di una società
 - la possibile assunzione di una persona
 - molestie o discriminazione contro qualsiasi terzo che non è un dipendente.
-

RICHIESTA DI RISARCIMENTO

- qualsiasi richiesta scritta da parte di una persona fisica o persona giuridica, diversa dalla Società o da un Assicurato, con la quale questa persona fisica o persona giuridica intende imputare ad un Assicurato la responsabilità delle conseguenze di un qualsiasi atto illecito specificato
 - un procedimento civile, regolamentare, di mediazione, amministrativo o arbitrale, ivi compresa una domanda riconvenzionale che abbia ad oggetto un risarcimento o la pronuncia di qualsivoglia altro rimedio riparatorio da parte del giudice
 - un procedimento penale
 - relativi ad uno specifico atto, errore o omissione
 - (limitatamente all'estensione di copertura di cui all'art.11.4.7) un procedimento di estradizione
 - (limitatamente all'estensione di copertura di cui all'art.11.4.8) un procedimento relativo al patrimonio o alla libertà personale.
-

RICHIESTA DI RISARCIMENTO U.S.A.

Una richiesta di risarcimento promossa o sostenuta entro la giurisdizione degli, o ai sensi delle leggi degli Stati Uniti d'America, i suoi territori o possedimenti.

RISCHIO

La probabilità che si verifichi il sinistro.

SERVIZI DI PUBBLICHE RELAZIONI

I servizi prestati dai consulenti di pubbliche relazioni al fine di mitigare l'effetto negativo o il potenziale effetto negativo sulla reputazione di una persona assicurata.

SINISTRO

Fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa o la prima richiesta di risarcimento danni avanzata da terzi nei confronti dell'Assicurato.

SISTEMA INFORMATICO AZIENDALE

- Hardware, software o relativi componenti, collegati tra loro attraverso una rete di due o più dispositivi accessibili tramite Internet o una rete interna oppure collegati attraverso dispositivi di archiviazione dati o altri dispositivi periferici di proprietà di, oppure gestiti, controllati o noleggiati da una società
- Qualsiasi hardware, software o relativo componente di cui al predetto punto, facente parte di un sistema di controllo industriale, compresi i sistemi di supervisione e acquisizione dati (SCADA)
- Un dispositivo utilizzato da un dipendente secondo il principio "Bring Your Own Device" utilizzato per accedere a qualsiasi dei predetti hardware, software o relativi componenti o ai dati in essi contenuti
- Qualsiasi servizio su cloud o altro servizio di hosting di risorse informatiche, utilizzato da una società e gestito da un terzo prestatore di servizi in virtù di un contratto scritto concluso tra detto terzo prestatore di servizi e una società.

SOCIETÀ

Il Contraente o una qualsiasi controllata.

TERZO

Qualsiasi persona fisica o giuridica ad eccezione di:

- qualsiasi Assicurato
- ogni altra persona fisica o giuridica avente un interesse finanziario nella gestione di una società.

TITOLO

Ogni titolo che rappresenta un debito della o una partecipazione nel capitale di una società.

VIOLAZIONE DELLA PRIVACY

- Una violazione di informazioni riservate da parte di un assicurato o di un detentore di informazioni oppure
- la mancata comunicazione a un interessato o a qualsiasi autorità garante, da parte di una società, di una divulgazione o trasmissione non autorizzata di dati personali di cui la società è responsabile conformemente alle prescrizioni di qualsiasi normativa in materia di protezione dei dati.

VIOLAZIONE DI INFORMAZIONI RISERVATE

La divulgazione o la trasmissione non autorizzata di informazioni riservate.

ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito l'"Informativa")

Ad esempio eventuali coobbligati, altri operatori assicurativi (quali agenti, mediatori di assicurazione, imprese di assicurazione, ecc.); società del Gruppo Intesa Sanpaolo di cui Lei è già cliente; soggetti ai quali per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura assicurativa, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni o sono tenuti a comunicarci informazioni; società che svolgono attività di gestione relative al dispositivo "Viaggia con me Box" per le polizze che ne prevedono l'installazione

INFORMATIVA NEI CONFRONTI DI PERSONE FISICHE

L'informativa si rivolge a tutti i clienti e a tutti coloro che, a vario titolo, sono collegati agli stessi, i cui dati ci sono stati forniti da altri soggetti nelle fasi precontrattuali o in esecuzione di un contratto (ad esempio: contraente, assicurato, richiedenti il preventivo e/o eventuali legali rappresentanti, proprietario del veicolo assicurato se diverso dal contraente o proprietario del veicolo del quale si intende utilizzare la classe di merito nel caso di agevolazione della c.d. "Legge Bersani - L. 104/2008", richiedente il preventivo, danneggiati e/o eventuali loro legali rappresentanti).

Il contenuto aggiornato dell'informativa potrà essere consultato nella sezione "Privacy" del sito www.intesasanpaoloprotezione.com

1. COSA SI INTENDE PER TRATTAMENTO DI DATI? CHI È IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO E QUALI SONO I DATI DI CONTATTO?

Il GDPR definisce il "**dato personale**" come "qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile".

Il GDPR definisce anche puntualmente cosa si intende per "**trattamento**", ossia "qualunque operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione."

In qualità di "**Titolare del trattamento**", Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A., società del Gruppo Intesa Sanpaolo Assicurazioni, agendo nel pieno rispetto di principi di correttezza, liceità e trasparenza, determina i mezzi e le finalità di ognuna di queste "operazioni" che coinvolge, anche solo potenzialmente, i tuoi dati personali, tutto ciò garantendo la tua riservatezza e tutelando appieno i tuoi diritti.

Questi sono i riferimenti utili **per contattarci**:

Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A., Sede legale: Via San Francesco d'Assisi 10 – 10122 Torino.

comunicazioni@pec.intesasanpaoloprotezione.com

www.intesasanpaoloprotezione.com

2. CHI È IL "RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI"? COME LO PUOI CONTATTARE?

Il "Responsabile della protezione dei dati" (DPO – Data Protection Officer) è una figura di garanzia che abbiamo provveduto a nominare e a cui ci si potrà rivolgere per tutte le questioni relative al trattamento dei dati personali e per esercitare i diritti previsti dal GDPR, contattandolo al seguente indirizzo e-mail:

dpo@intesasanpaoloprotezione.com

3. QUALI DATI PERSONALI TRATTIAMO?

I dati personali che trattiamo e proteggiamo appartengono alle seguenti categorie:

- **dati identificativi e anagrafici**, come il nome e il cognome, la denominazione, il codice fiscale, la partita IVA, la data e il luogo di nascita, l'indirizzo di residenza/domicilio, il domicilio fiscale, l'indirizzo di corrispondenza, il genere, la nazionalità, e i dati relativi ai documenti identificativi;
- **dati relativi all'immagine**, come la fotografia presente sul documento identificativo;
- **dati di contatto**, come il numero del telefono fisso e del cellulare, l'indirizzo e-mail e la PEC;
- **dati relativi alla situazione personale e familiare**, come lo stato civile e la composizione del nucleo familiare;
- **dati appartenenti a categorie "particolari"**, ad esempio eventuali dati biometrici e i dati relativi alla salute. Si tratta dei dati che in passato erano definiti "sensibili" e richiedono una protezione "particolare" ed uno specifico consenso.

Inoltre, per le sole polizze Motor, trattiamo:

- **dati derivanti dall'utilizzo del dispositivo "ViaggiaconMe"**, qualora la polizza preveda l'installazione della box;
- **dati acquisiti da pubbliche banche dati**,
- **dati dei soggetti terzi** interessati dal contratto assicurativo (ad esempio contraente, proprietario del veicolo assicurato se diverso dal contraente o proprietario del veicolo del quale si intende utilizzare la classe di merito nel caso di agevolazione della c.d. "Legge Bersani - L. 104/2008", danneggiati e/o eventuali loro legali rappresentanti).

4. PERCHÉ TI CHIEDIAMO DI FORNIRCI I TUOI DATI?

Abbiamo bisogno dei tuoi dati per istruire, concludere e dare corretta esecuzione ai contratti e per adempiere ai relativi obblighi di legge.

Trattiamo inoltre i tuoi dati per finalità di promozione di prodotti e servizi della Società e del Gruppo Intesa Sanpaolo.

Se deciderai di non fornirci i tuoi dati, ci troveremo nell'impossibilità di attivare alcuni dei nostri servizi e di dare esecuzione ai contratti.

Informazioni tecniche relative al veicolo, attestato di rischio, verifica della copertura assicurativa, etc

5. DA CHI RACCOGLIAMO I TUOI DATI? COME LI TRATTIAMO?

I dati che trattiamo possono avere provenienza:

- **Diretta:** se ce li hai comunicati tu nelle occasioni in cui hai interagito con noi;
- **Indiretta:** se li abbiamo raccolti da terzi (ad esempio dal contraente di polizza) o da fonti accessibili al pubblico (ad esempio dalla Camera di Commercio e da Albi Professionali e da altre Banche Dati di settore), in osservanza delle normative di riferimento.

Ci prendiamo in ogni caso cura dei tuoi dati: li trattiamo mediante strumenti manuali, informatici e telematici e ne garantiamo la sicurezza e la riservatezza.

I tuoi dati possono essere utilizzati all'interno di processi decisionali automatizzati implementati dalla società al fine di dare esecuzione al contratto e/o far fronte ad adempimenti obbligatori previsti dalla normativa vigente (per esempio all'interno dei processi di disdetta dei contratti sottoscritti dalla clientela). L'elenco completo dei trattamenti decisionali automatizzati agiti dalla società è descritto nell'allegato "processi decisionali automatizzati agiti da Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A." sempre disponibile nella versione più aggiornata nella sezione Privacy del sito www.intesasnpaoloprotezione.com

6. SU QUALI BASI SI FONDANO I TRATTAMENTI CHE EFFETTIAMO? PER QUALI FINALITÀ TRATTIAMO I TUOI DATI?

Il trattamento dei dati personali è lecito solamente se la sua finalità è sostenuta da una base giuridica valida, ricompresa cioè tra quelle previste dal GDPR.

Ti mostriamo sinteticamente, in corrispondenza dei diversi fondamenti giuridici previsti, quali sono i trattamenti che effettuiamo e le finalità che perseguiamo.

LA BASE GIURIDICA	LE NOSTRE FINALITÀ
<p>a) Consenso (art. 6.1 lettera a) del GDPR e art. 9.2 lettera a) del GDPR)</p> <p>-----</p> <p>Questi trattamenti sono possibili solo se hai rilasciato il consenso per la specifica finalità. Hai sempre e comunque il diritto di revocare la totalità o parte dei consensi rilasciati.</p>	<p><u>Effettuiamo</u> attività di marketing diretto e indiretto ed in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - svolgiamo attività funzionali alla promozione e vendita di prodotti e servizi di società del Gruppo Intesa Sanpaolo o di società terze ed effettuiamo indagini di mercato e di customer satisfaction sia attraverso l'uso di posta cartacea e di chiamate telefoniche tramite operatore; - comuniciamo ad altre società del Gruppo Intesa Sanpaolo (quali Assicurazioni, Banche, SIM, SGR), che provvederanno a fornirti una propria informativa, per lo svolgimento, da parte loro, di attività Promo-Commerciali con riferimento a prodotti e/o servizi propri o di terzi. <p><u>Trattiamo</u> dati appartenenti a categorie "particolari" solo se strettamente necessario per finalità specifiche, ad esempio per la verifica dell'assumibilità del rischio e delle clausole di esclusione, attraverso l'analisi del questionario sanitario e/o del rapporto di visita medica, nell'ambito della gestione dei sinistri, o dell'attività di monitoraggio della corretta esecuzione delle prestazioni effettuate dalle eventuali terze parti coinvolte (ad es.: strutture sanitarie convenzionate).</p>
<p>b) Contratto e misure precontrattuali (art. 6.1 lettera b) del GDPR)</p>	<p><u>Prestiamo</u> i servizi richiesti e diamo esecuzione ai contratti o agli atti relativi alle fasi precontrattuali.</p>
<p>c) Obbligo di legge (art. 6.1 lettera c) del GDPR)</p>	<p><u>Adempiamo</u> a prescrizioni normative, ad esempio in ambito fiscale e in materia di antiriciclaggio, di anticorruzione e di prevenzione delle frodi nei servizi di pagamento.</p> <p><u>Adempiamo</u> a disposizioni dell'Autorità, ad esempio in relazione a richieste specifiche dell'Autorità Giudiziaria e/o delle Autorità di Vigilanza (IVASS, COVIP, Garante Privacy, ecc.).</p>

d) *Legittimo interesse (art. 6.1 lettera f) del GDPR)*

Perseguiamo **interessi legittimi** nostri o di terzi, che si dimostrino leciti, concreti e specifici, dopo aver appurato che ciò non comprometta i tuoi diritti e le tue libertà fondamentali.

Tra questi rientrano, ad esempio, la sicurezza fisica, la sicurezza dei sistemi IT e delle reti, la prevenzione delle frodi e la produzione di statistiche, l'esercizio e la difesa di un diritto, la gestione delle operazioni societarie, le attività di caring rivolte alla clientela, lo sviluppo e aggiornamento di modelli predittivi e descrittivi, nonché il trasferimento dei dati personali all'interno del Gruppo Intesa Sanpaolo per finalità amministrative.

Utilizziamo, inoltre, il legittimo interesse per lo scambio di informazioni con le società del Gruppo ISP, per finalità amministrative e nell'ambito della gestione congiunta del cliente condiviso, che si fonda sul modello distributivo di Gruppo. Tale attività è volta a garantire una consulenza efficace, basata sulla adeguata conoscenza dei clienti, nonché alla creazione di una offerta di prodotti e servizi adeguati alle reali esigenze degli stessi.

L'elenco completo degli interessi legittimi che perseguiamo è descritto nell'allegato "Gli interessi legittimi" sempre disponibile nella versione più aggiornata nella sezione "Privacy" del sito

www.intesasampaolo.protezione.com

7. CHI POTREBBE RICEVERE I DATI CHE CI HAI FORNITO?

Possiamo comunicare i tuoi dati ad altri soggetti, sia all'interno che all'esterno dell'Unione Europea, ma **solo per le specifiche finalità indicate in informativa secondo le basi giuridiche previste dal GDPR.**

Possono essere destinatari dei tuoi dati:

- le **Autorità** (ad esempio, giudiziaria, amministrativa etc...) e sistemi pubblici informativi istituiti presso le pubbliche amministrazioni, nonché altri soggetti, quali: IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni); ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici); CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici); UIF (Unità di Informazione Finanziaria); Casellario Centrale Infortuni; CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); Banca d'Italia; SIA, CRIF, Ministeri; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAL, INPGI ecc. Agenzia delle Entrate e Anagrafe Tributaria; Magistratura; Forze dell'Ordine; Equitalia Giustizia, Organismi di mediazione di cui al D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28; soggetti che gestiscono sistemi nazionali e internazionali per il controllo delle frodi (es. SCIPAFI).
- i **sistemi pubblici informativi** istituiti presso le pubbliche amministrazioni, tra cui il PRA (Pubblico Registro Automobilistico);
- soggetti appartenenti al **Gruppo Intesa Sanpaolo**, ad esempio in qualità di distributori dei nostri prodotti assicurativi e fornitori di servizi, nominati responsabili esterni del trattamento per conto della Società;
- i **Soggetti terzi** (società, liberi professionisti, etc...), ad esempio:
 - soggetti che svolgono servizi societari, finanziari e assicurativi quali assicuratori, coassicuratori, riassicuratori;
 - agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori diretti, promotori finanziari ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (banche, Poste Italiane, Sim, Sgr, Società di Leasing, ecc.);
 - società di servizi per il quietanzamento, società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione e il pagamento dei sinistri tra cui la centrale operativa di assistenza, società addette alla gestione delle coperture assicurative connesse alla tutela giudiziaria, cliniche convenzionate, società di servizi informatici e telematici (ad esempio il servizio per la gestione del sistema informativo della Società ivi compresa la posta elettronica); società di servizi postali (per trasmissione imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni della clientela), società di revisione, di certificazione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti; società di servizi per l'acquisizione, la registrazione e il trattamento dei dati provenienti da documenti e supporti forniti ed originati dagli stessi clienti;
 - fondi sanitari, casse sanitarie, società di mutuo soccorso;
 - medici e strutture sanitarie convenzionate;
 - società o studi professionali, legali, medici e periti fiduciari della Società che svolgono per conto di quest'ultima attività di consulenza e assistenza;
 - soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con la clientela e soggetti che svolgono attività di assistenza alla clientela (help desk, call center, ecc.);
 - organismi consortili propri del settore assicurativo che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazione consorziate;
 - gestione della comunicazione alla clientela, nonché archiviazione di dati e documenti sia in forma cartacea che elettronica;
 - rilevazione della qualità dei servizi;
 - altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria;
 - società terze in qualità di provider per la gestione del dispositivo "ViaggiaconMe" per le polizze per cui è prevista la sua installazione.

L'elenco dei destinatari dei dati personali è disponibile alla sezione Privacy del sito www.intesasanpaoloprotezione.com.

8. COME PROTEGGIAMO I TUOI DATI QUANDO LI TRASFERIAMO FUORI DALL'UNIONE EUROPEA O A ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI?

Di norma trattiamo i tuoi dati all'interno dell'Unione Europea; **per motivi tecnici od operativi**, potremmo però trasferire i dati verso: paesi al di fuori dell'Unione Europea o organizzazioni internazionali che, secondo quanto stabilito dalla Commissione Europea, garantiscono un livello di protezione adeguato; altri paesi, basandoci, in questo caso, su una delle "garanzie adeguate" o su una delle specifiche deroghe previste dal GDPR. Inoltre, i tuoi dati possono essere trasmessi, per finalità connesse alla **prevenzione e di contrasto del terrorismo e del suo finanziamento**, alle Autorità pubbliche degli Stati Uniti d'America, con cui l'Unione Europea ha concluso uno specifico accordo.

G.U. Unione Europea L. 195/5
del 27.7.2010

9. PER QUANTO TEMPO CONSERVIAMO I TUOI DATI?

Per obbligo di legge conserviamo i tuoi dati in via generale per un periodo temporale di anni 10 a decorrere dalla chiusura del rapporto contrattuale di cui sei parte; ovvero per 12 mesi dall'emissione del preventivo richiesto, nel caso questo in cui non si trasformi in contratto. Li tratteremo per un periodo maggiore esclusivamente nei casi espressamente previsti dalla legge o per perseguire un interesse legittimo, nostro o di terzi.

10. QUALI SONO I TUOI DIRITTI?

Il GDPR attribuisce alle persone fisiche, ditte individuali e/o liberi professionisti ("Interessati") specifici diritti, tra i quali il diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione al trattamento, alla portabilità, alla revoca del consenso al trattamento, nonché la possibilità di opporsi per motivi legittimi ad un loro particolare trattamento. È inoltre contemplato il diritto di richiedere un intervento umano laddove sia previsto un processo decisionale automatizzato (compresa la profilazione). Per esercitare i tuoi diritti puoi scrivere alla casella mail dpo@intesasanpaoloprotezione.com. Effettueremo **gratuitamente** tutte le azioni e le comunicazioni necessarie. Solo qualora le tue richieste dovessero dimostrarsi manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, potremo addebitarti un contributo spese, tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti, oppure rifiutare di soddisfare le tue richieste. Fatto salvo il tuo diritto di ricorrere in ogni altra sede amministrativa o giurisdizionale, qualora ritenessi che il trattamento dei Suoi Dati Personali da parte del Titolare avvenga in violazione del Regolamento e/o della normativa applicabile potrai proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali competente.

I tuoi diritti sono meglio descritti nel documento "I diritti degli interessati" disponibile sulla sezione "Privacy" del sito www.intesasanpaoloprotezione.com

INFORMATIVA NEI CONFRONTI DI PERSONE GIURIDICHE, ENTI O ASSOCIAZIONI

Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A. informa che l'uso di sistemi automatizzati di chiamata o di comunicazione di chiamata senza l'intervento di un operatore e di comunicazioni elettroniche (posta elettronica, telefax, SMS, MMS o di altro tipo) per lo svolgimento di attività promozionale o il compimento di ricerche di mercato, è possibile solo con il consenso dei soggetti parte di un contratto di fornitura di servizi di comunicazione elettronica ("contraenti": definizione che ricomprende anche persone giuridiche, enti o associazioni).

Lo svolgimento di dette attività nei confronti di tali soggetti è sottoposto a una specifica manifestazione di consenso.

ALLEGATO 1 - Tabelle riassuntive dei massimali, limiti di risarcimento, franchigie

MASSIMALI IN AGGREGATO ANNUO *			
FATTURATO (euro)	Responsabilità del Manager (sempre presente)	Responsabilità della Società (sempre presente)	Responsabilità derivante dai Rapporti di Lavoro (opzionale)
fino a 1.000.000	250.000	100.000	100.000
		100.000	100.000
	500.000	150.000	150.000
		250.000	250.000
	1.000.000	150.000	150.000
		250.000	250.000
da 1.000.001 a 3.000.000	500.000	500.000	500.000
		100.000	100.000
		150.000	150.000
	1.000.000	150.000	150.000
		250.000	250.000
		500.000	500.000
	2.000.000	150.000	150.000
		250.000	250.000
		500.000	500.000
	3.000.000	150.000	150.000
		250.000	250.000
		500.000	500.000
da 3.000.001 a 5.000.000	750.000	100.000	100.000
		150.000	150.000
		250.000	250.000
	1.000.000	150.000	150.000
		250.000	250.000
		500.000	500.000
	1.500.000	150.000	150.000
		250.000	250.000
		500.000	500.000
	2.500.000	150.000	150.000
		250.000	250.000
		500.000	500.000
	3.000.000	150.000	150.000
		250.000	250.000
		500.000	500.000
	5.000.000	150.000	150.000
		250.000	250.000
		500.000	500.000

MASSIMALI IN AGGREGATO ANNUO *

FATTURATO (euro)	Responsabilità del Manager (sempre presente)	Responsabilità della Società (sempre presente)	Responsabilità derivante dai Rapporti di Lavoro (opzionale)	
da 5.000.001 a 10.000.000	1.000.000	150.000	150.000	
		250.000	250.000	
		500.000	500.000	
	1.500.000	150.000	150.000	
		250.000	250.000	
		500.000	500.000	
da 5.000.001 a 10.000.000	2.000.000	150.000	150.000	
		250.000	250.000	
		500.000	500.000	
	3.000.000	150.000	150.000	
		250.000	250.000	
		500.000	500.000	
da 5.000.001 a 10.000.000	5.000.000	150.000	150.000	
		250.000	250.000	
		500.000	500.000	
	da 10.000.001 a 25.000.000	1.000.000	150.000	150.000
			250.000	250.000
			500.000	500.000
1.500.000		150.000	150.000	
		250.000	250.000	
		500.000	500.000	
da 10.000.001 a 25.000.000	2.000.000	150.000	150.000	
		250.000	250.000	
		500.000	500.000	
	3.000.000	150.000	150.000	
		250.000	250.000	
		500.000	500.000	
5.000.000	150.000	150.000		
	250.000	250.000		
	500.000	500.000		

MASSIMALI IN AGGREGATO ANNUO *

FATTURATO (euro)	Responsabilità del Manager (sempre presente)	Responsabilità della Società (sempre presente)	Responsabilità derivante dai Rapporti di Lavoro (opzionale)
da 25.000.001 a 50.000.000	1.000.000	150.000	150.000
		250.000	250.000
		500.000	500.000
	1.500.000	150.000	150.000
		250.000	250.000
		500.000	500.000
	2.000.000	150.000	150.000
		250.000	250.000
		500.000	500.000
	3.000.000	150.000	150.000
		250.000	250.000
		500.000	500.000
5.000.000	150.000	150.000	
	250.000	250.000	
	500.000	500.000	

* I massimali per garanzia sono da intendersi per sinistro ed anno, per cui ogni sinistro denunciato durante il periodo assicurativo di competenza andrà a erodere il massimale annuo indicato nel modulo di polizza e dedicato per la specifica garanzia.

GARANZIE	FRANCHIGIA Si precisa che le seguenti franchigie sono da considerarsi "franchigie assolute"
Responsabilità del Manager (sempre presente)	Nessuna, ad eccezione di 15.000 euro per Stati Uniti e Canada (applicabile per il "Rimborso alla società")
Responsabilità della Società (sempre presente)	2.500 euro
Responsabilità derivante dai Rapporti di Lavoro (opzionale)	5.000 euro

GARANZIE	LIMITI DI RISARCIMENTO IN AGGREGATO ANNUO
Responsabilità del Manager	
Costi di difesa della persona fisica per inquinamento	Pari al 20% del Massimale e con un massimo di 150.000 euro
Responsabilità della Società	
Costi di difesa della società per inquinamento	50.000 euro
Inadempimento contrattuale	50.000 euro
Responsabilità verso terzi dovuta all'infedeltà o alla frode di un dipendente	50.000 euro
Furto di identità	50.000 euro
Spese relative alle pubbliche relazioni in caso di evento di crisi	50.000 euro
Estensioni	
Decesso di cui sia responsabile la società - Spese per pubbliche relazioni - Enti assicurati	50.000 euro
Decesso di cui sia responsabile la società - Spese per pubbliche relazioni - Persona assicurata	100.000 euro
Lesioni fisiche e danni ai beni - Persona assicurata	100.000 euro
Lesioni fisiche e danni ai beni - Enti assicurati	50.000 euro
Costi di emergenza	il limite per costi di difesa relativo a ciascuna copertura, pari al 25% del massimale; in ogni caso l'ammontare dei costi di difesa non potrà superare 500.000 euro in aggregato per tutte le coperture
Costi per l'assistenza e per la consulenza fiscale relativi all'extradizione	100.000 euro
Spese per le pubbliche relazioni relative all'extradizione	100.000 euro
Costi per procedimenti relativi al patrimonio o alla libertà personale	100.000 euro
Spese per le pubbliche relazioni	100.000 euro
Presenza in udienza	100.000 euro
Mitigazione delle Circostanze / delle Richieste di Risarcimento	250.000 euro
Contributi Previdenziali ed Assistenziali obbligatori	100.000 euro
Responsabilità Personale in materia di imposte societarie	100.000 euro

ESTENSIONI	LIMITI DI RISARCIMENTO IN AGGREGATO ANNUO
Spese per Cauzione	100.000 euro
Reintegro del Massimale per Garanzia Responsabilità del Manager (Sempre operante) - Indennizzo ulteriore per i membri del consiglio di amministrazione del contraente	Pari al 10% del massimale indicato per la garanzia Responsabilità del manager con il massimo di 500.000,00 euro. Verrà garantito un unico reintegro del massimale per un nuovo sinistro in caso di esaurimento del massimale indicato nel modulo di polizza.



**INTESA SANPAOLO
PROTEZIONE**

Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A. Sede Legale e Direzione Generale: Via San Francesco d'Assisi 10, 10122 Torino comunicazioni@pec.intesasampaoloprotezione.com
Capitale Sociale Euro 27.912.258 Codice Fiscale e n. Iscrizione Registro Imprese di Torino 06995220016 Società partecipante al Gruppo IVA "Intesa Sanpaolo" - Partita IVA 11991500015 (IT11991500015) e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A. Socio Unico: Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A. Iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00125 Appartenente al Gruppo Intesa Sanpaolo Assicurazioni, iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 28